

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1461

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CRISTOFORI, ROGNONI, FOSCHI, MANCINI VINCENZO, GITTI, FERRARI SILVESTRO, SEGNI, SANGALLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO RAFFAELE, ZUECH, AUGELLO, BALESTRACCI, CARELLI, CONTU, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SILVESTRI, USELLINI, ZARRO, ZOLLA, BIANCHI, ABETE, AZZOLINI, BIANCHINI, BONALUMI, CARLOTTO, DEGENNARO, LOMBARDO, PERUGINI, RICCIUTI, ROSSATTINI, TEDESCHI, ANSELMI, GARAVAGLIA, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, ARMELLIN, AZZARO, BALZARDI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, BONETTI, BONFERRONI, BORRI, BOSCO MANFREDI, BRUNI, CACCIA, CAFARELLI, CARRUS, CASINI CARLO, CATTANEI, CAZORA, CITARISTI, COLONI, CORSI, D'ACQUISTO, FALCIER, FIORI, FONTANA, FRANCHI ROBERTO, GAROCCHIO, IANNIELLO, LA RUSSA, LATTANZIO, LUCCHESI, MALVESTIO, MANFREDI, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MERLONI, MEROLLI, MORO, ORSENIGO, PAGANELLI, PASQUALIN, PATRIA, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RADI, RAVASIO, RIGHI, RINALDI, ROCELLI, ROSSI, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SANTUZ, SANZA, SARETTA, SAVIO, SCAIOLA, SENALDI, SINESIO, STEGAGNINI, TANCREDI, URSO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZOPPI, ZOSO, CASATI, LO BELLO

Presentata il 20 marzo 1984

Riforma del sistema pensionistico e ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI COLLEGGHI! — La proposta che presentiamo contemporaneamente alla Camera dei deputati ed al Senato si basa su alcune considerazioni che stanno alla base del progetto sociale che da anni ispira l'azione della Democrazia cristiana: la difesa ed il rafforzamento dello Stato sociale, quale momento di realizzazione della effettiva parità di diritti nella comunità e di massimo sviluppo della personalità del cittadino; l'accentuazione degli spazi di autonomia e libertà sociale, economica, professionale e delle garanzie di mantenimento dei livelli di reddito anche nelle fasi di maggiore debolezza individuale e familiare; il privilegio del-

l'azione solidaristica nei confronti delle categorie e delle persone maggiormente esposte; la chiarezza nella impostazione del sistema, distinguendo i vari momenti della solidarietà generale, intercategoriale, categoriale e favorendo eque scelte volontarie; l'efficienza e la qualità del servizio, elemento indispensabile per la validità e credibilità di ogni sistema di sicurezza sociale e di effettivo miglioramento della condizione di vita della società e della persona.

A queste linee fondamentali si ispira la nostra proposta di legge di riforma del sistema pensionistico e di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previden-

za sociale per la quale, mentre ne auspichiamo una pronta discussione, siamo pronti a recepire, in uno spirito di massima apertura al confronto con le forze sociali e politiche, tutti quei miglioramenti che valgano a fare del nostro ordinamento pensionistico un sistema adeguato alla esigenza del Paese, omogeneo alla fase di sviluppo tecnologico che stiamo vivendo, coerente con il quadro costituzionale dei diritti e dei doveri sociali del cittadino.

1. — *Le scelte del progetto.*

Obiettivi fondamentali sono:

l'armonizzazione delle forme di tutela, superando la coesistenza di privilegi ingiustificati e di gravi lacune, attraverso l'estensione della normativa del regime generale INPS a tutti i lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 1985. I periodi assicurativi antecedenti questa data saranno valutati, ai fini pensionistici, secondo le specifiche normative (con indicizzazione delle basi retributive pensionabili); quelli successivi, secondo la nuova normativa, in modo da consentire una graduale parificazione dei trattamenti, senza ledere in alcun modo i diritti quesiti e lasciando la gestione dei diversi Fondi pensionistici, anche per il futuro, agli attuali enti e casse. Considerate le diverse caratteristiche del lavoro prestato, si confermano le attuali discipline che regolamentano i trattamenti pensionistici dei magistrati, del personale militare, del Fondo volo, dell'INPDAL e dell'INPGI;

la valorizzazione della condizione professionale dei lavoratori anche ai fini pensionistici, sia con l'elevazione del massimale di retribuzione pensionabile ad oltre 32 milioni (e con la rivalutazione dei corrispondenti « tetti » in vigore dal 1970, in modo da consentire il recupero del loro valore reale), sia con una nuova normativa dei Fondi integrativi, che consenta ai lavoratori di precostituirsi forme e livello di pensione complessiva adeguata alle proprie esigenze;

la perequazione in favore dei pensionati degli ultimi anni che, a causa di innovazioni legislative e comportamenti amministrativi non sempre coordinati, hanno liquidato trattamenti di importo non rigorosamente collegato alla retribuzione complessiva di fatto percepita. Si tratta delle ormai famose « pensioni d'annata » del pubblico impiego, delle pensioni dei lavoratori privati liquidate prima della legge di riforma dei trattamenti di fine lavoro, del riordinamento dei trattamenti di fine lavoro dei pubblici dipendenti, della rivalutazione dal 1970 dei limiti massimi di retribuzione pensionabile;

il collegamento tra reddito, contribuzione e pensioni per i lavoratori autonomi (*artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri, coloni*), in modo da attribuire pensioni direttamente collegate ai redditi di impresa denunciati all'IRPEF e da garantire più eque forme di finanziamento assicurando, comunque, alle categorie l'autonomia gestionale;

la *ristrutturazione dell'INPS*, attraverso una profonda revisione della normativa ed organizzazione che trasformi il nostro maggiore ente previdenziale in una efficiente azienda di servizi, con lo scopo di realizzare la necessaria efficacia dell'azione di accertamento, riscossione e vigilanza dei contributi e la massima tempestività nella liquidazione delle prestazioni previdenziali;

l'estensione ed il rafforzamento della tutela pensionistica, quale, in modo particolare, la *previdenza per le persone che operano nell'ambito della propria famiglia*, sprovviste di tutela pensionistica ed in condizione sperequata rispetto alle altre lavoratrici, nonostante l'elevatissimo valore, sia in termini morali e spirituali che nello stesso significato economico, dell'opera prestata. In questa prospettiva, anche il trasferimento dell'ENPALS all'INPS si colloca in una logica di maggiore garanzia dei trattamenti pensionistici ed assicura un più sicuro avvenire ai pensionati ed ai *lavoratori dello spettacolo e dello sport*, rendendone possibile l'esten-

sione a lavoratori, quali, ad esempio, le guide alpine, oggi esclusi;

l'adeguamento alle *mutate condizioni del mondo del lavoro* con riferimento sia ad elementi tipicamente demografici (*età pensionabile a 65 anni*, con possibilità di anticipare tale termine a partire dal 60° anno), sia alle trasformazioni tecnologiche e strutturali ed alle spesso gravose condizioni di lavoro (gestione per le prestazioni temporanee, tipicamente mirata ad una nuova politica di *sostegno dei redditi*, concetto di *lavoro usurante*, ecc).

2. — *L'aspetto finanziario.*

Al di fuori di mode « privatistiche » o di strumentalizzabili allarmismi, si è tenuto conto di un dato di fatto certo: l'allineamento dell'Italia su posizioni medie rispetto alla quota di prodotto interno lordo destinata, nell'ambito della Comunità europea, ad interventi di sicurezza sociale. Non si tratta quindi di spendere meno (in molti settori l'Italia appare, anzi, ancora carente), quanto di spendere meglio e secondo precisi ordini di priorità. Ed è questa la logica finanziaria della riforma, che tiene conto dei risparmi e delle razionalizzazioni già introdotte dal Parlamento negli ultimi anni (con le annuali leggi finanziarie ed i numerosi interventi specifici), tendendo ad impostare un discorso di medio tempo, in cui l'equilibrio sia assicurato:

dalle razionalizzazioni già introdotte e dalle omogeneizzazioni derivanti dalla riforma in fatto di prestazioni, con una maggiore responsabilizzazione di tutto il mondo del lavoro;

dalla verifica della congruità delle contribuzioni e da una maggiore attenzione al momento accertativo e gestionale dell'azione dell'INPS e degli altri enti previdenziali;

da una razionale sistemazione dell'*apporto dello Stato*, individuato in una quota di pensione, corrispondente a quello « zoccolo » sociale che deve far carico alla solidarietà generale.

Si realizza così quel *sistema pensionistico basato sulle tre « fasce »* (*sociale-di base; complementare-obbligatoria; integrativo-volontaria*), che è il più adeguato alle profonde trasformazioni economiche e sociali che si sono realizzate in questo ultimo ventennio e che si preannunciano da qui al duemila.

Sotto il profilo finanziario la nostra proposta, opponendosi a quanti vedono nella sicurezza sociale un elemento negativo ai fini dello sviluppo del Paese, si muove dalla constatazione, chiaramente documentata anche nel Libro bianco 1983 del CENSIS che la comparazione al livello europeo dell'incidenza della spesa per la sicurezza sociale sul PIL, pur con la relativa validità di raffronti che contengono elementi non sempre omogenei, mostra un'Italia stabilizzata su valori medio-bassi. Non è quindi sul versante di una riduzione nel rapporto impieghi sociali/economia nazionale che va ricercata la via di uscita alla crisi della finanza previdenziale e si può anzi sostenere che c'è un margine, se non per generalizzati miglioramenti nelle prestazioni sociali, almeno per il consolidamento del valore reale delle attuali prestazioni attraverso un riequilibrio delle gestioni previdenziali nel suo complesso e per la soluzione di alcuni problemi di particolare gravità.

Dai confronti emerge una sostanziale equivalenza delle situazioni globali, essendo l'Italia passata nel periodo dal 1970 al 1979 da una quota di spesa per sicurezza sociale sul PIL del 20 per cento ad una quota del 22,9, inferiore a quella della Repubblica federale di Germania (26,5) e della Francia (25,2) ma superiore a quella del Regno Unito (20,4). Ma differenze sostanziali emergono dalla disaggregazione dei dati: mentre per l'Italia l'incidenza della spesa per pensioni è in progressivo aumento e assorbe circa i due terzi della spesa di protezione sociale, per le altre nazioni l'incidenza è da tempo stabile e su quote (intorno al 50 per cento) sensibilmente inferiori. Il privilegio per la spesa pensionistica va a scapito di quella sanitaria (pari a 1/4 circa della spesa totale per l'Italia e ad 1/3 per le

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

altre Nazioni) e di quella per le « altre » prestazioni, che comprendono soprattutto gli interventi per i casi di mancanza, sospensione, cessazione del rapporto di lavoro.

Abbiamo, quindi, un sistema di sicurezza sociale che si pone in un rapporto

globale col PIL paragonabile a quello degli altri Paesi, ma che presenta nel proprio ambito profonde differenze che danno luogo a vere e proprie distorsioni. Questo giudizio sarà confermato da una analisi qualitativa delle singole forme di tutela.

Spesa per la protezione sociale in rapporto al PIL (valori in percentuale)

PAESI	Anni				Variazioni	
	1970	1975	1980	1981	$\frac{1981}{1980}$	$\frac{1981}{1970}$
Olanda	20,8	28,1	30,5	31,7	+ 1,2	+ 10,9
Belgio	18,5	24,5	27,6	30,2	+ 2,6	+ 11,7
Germania Occidentale	21,5	28,0	28,7	29,5	+ 0,8	+ 8,0
Danimarca	19,6	25,8	28,7	29,3	+ 0,6	+ 9,7
Francia	19,2	22,9	25,9	27,	+ 1,3	+ 8,0
Lussemburgo	16,4	22,4	25,6	27,1	+ 1,5	+ 10,7
Italia	17,4	22,6	22,8	24,7	+ 1,9	+ 7,3
Regno Unito	15,9	19,5	21,4	23,5	+ 2,1	+ 7,6
Irlanda	13,2	19,4	22,2	23,4	+ 1,2	+ 10,2
EUR 9	19,3	24,2	25,8	27,1	+ 1,3	+ 7,8

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ripartizione delle prestazioni per funzione nel 1981 (valori in percentuale rispetto alla spesa complessiva di ogni singolo paese)

PAESI	TIPO DI FUNZIONI										
	Malattia	Invalidità	Incid. lav. malattia prof.le	Vecchiaia	Supersiti	Maternità	Famiglia	Colloc.to orient.to prof.le	Disoccupaz.	Alloggio	Altre
Germania	29,4	7,7	3,2	29,1	13,5	1,0	7,5	3,0	4,5	0,8	0,5
Francia	25,7	5,4	3,4	34,3	6,9	2,1	10,0	0,5	7,9	2,1	1,5
Italia	22,7	20,2	2,2	33,7	9,9	1,1	7,5	0,04	2,6	0,05	0,1
Paesi Bassi	27,8	19,7	a	27,7	4,6	0,3	8,8	—	8,8	0,9	1,2
Belgio	21,6	8,8	3,0	25,9	12,2	0,6	11,3	2,0	13,5	—	1,0
Lussemburgo	23,6	12,9	3,8	32,5	16,7	1,5	7,8	0,2	0,8	0,04	0,1
Regno Unito	21,2	8,5	1,1	40,2	2,0	1,5	11,1	1,2	11,2	0,9	1,5
Irlanda	34,4	6,1	0,4	26,1	6,9	2,1	8,7	—	10,0	3,8	1,3
Danimarca	25,1	8,3	0,4	34,3	0,5	1,1	9,7	1,3	14,8	1,4	3,0
EUR 9	25,7	10,8	2,2	31,5	8,1	1,2	9,2	0,9	7,2	1,1	1,1

a = inclusa in Invalidità.

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ripartizione delle entrate per la protezione sociale secondo la provenienza

Fonti di provenienza	Anni	P A E S I									
		Germania	Francia	Italia	Paesi Bassi	Belgio	Lussemburgo	Regno Unito	Irlanda	Danimarca	EUR 9
Datori di lavoro	1975	44,2	58,2	72,9	40,0	43,1	37,1	37,4	22,8	11,0	40,7
	1978	42,5	57,6	60,1	37,8	40,9	36,0	34,7	26,0	10,6	38,5
	1981	38,3	56,0	56,7	35,4	42,4	34,0	33,0	24,2	10,0	36,7
Assistiti	1975	24,1	19,2	10,5	33,8	19,6	24,2	15,9	11,8	1,6	17,8
	1978	27,7	20,7	9,3	32,1	20,4	24,1	14,7	12,8	1,8	18,2
	1981	26,0	22,6	13,3	32,1	18,3	22,6	15,4	11,2	2,1	18,2
Governò	1975	27,4	19,3	13,4	17,0	30,7	31,2	39,4	62,1	84,4	36,1
	1978	25,6	18,5	27,1	19,9	34,0	31,4	42,2	60,3	83,5	38,0
	1981	32,5	18,5	27,7	19,9	35,8	34,3	43,3	63,4	83,1	39,8
Altre fonti	1975	4,3	3,3	3,2	9,2	6,6	7,5	7,3	3,3	3,0	5,3
	1978	4,1	3,1	3,4	10,1	4,6	8,3	8,3	0,8	—	5,2
	1981	3,2	2,9	2,3	12,6	3,5	9,1	8,3	1,2	—	—

Fonte: CENSIS, EUROSTAT.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Per quanto riguarda il rapporto tra contribuzione dei datori di lavoro, dei lavoratori, dello Stato al finanziamento previdenziale la situazione continua ad essere sperequata nei confronti della produzione che, complessivamente, sopporta un carico del 57 per cento circa che è il più alto in Europa, mentre l'apporto dei lavoratori (13,3 per cento) è superiore solo a quello corrisposto in Irlanda e Danimarca e quello dello Stato (27,7 per cento) è inferiore di dodici punti alla media europea. Tuttavia quando si consideri la quota finanziata in disavanzo, la situazione italiana muta sostanzialmente, e questa considerazione, insieme con le riflessioni di ordine costituzionale sopra già evidenziate, impone un definitivo chiarimento nei rapporti tra contributo della collettività (Stato-fiscalità) e contri-

buto delle categorie produttive (enti previdenziali-parafiscalità) che eviti l'ormai consueto ricorso alle anticipazioni di tesoreria attraverso le annuali leggi finanziarie.

L'impostazione data al finanziamento a carico della collettività è coerente con il quadro stabilito dalla legge finanziaria 1984, che si ritiene possa essere trasferito in valori reali, anche nei prossimi esercizi, mediante lo strumento che nella riforma individuiamo in: assunzione di un importo pari al cinquanta per cento della pensione sociale, per ogni pensione del FPLD e delle Gestioni dei lavoratori autonomi; assunzione del carico delle pensioni dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni attualmente in pagamento e di quelle da esse derivanti:

	Concorso per normativa attuale	Concorso del Fondo sociale	Totale	Disavanzo di esercizio	Apporto totale
F P L D	1.955	1.361	3.316	7.655	10.971
C D M C	1.565	285	1.850	4.851	6.701
A R T	55	92	147	57	90
C O M M	50	86	136	119	255
	3.625	1.824	5.449	12.568	18.017

Nella tabella non si tiene conto delle poste attive della gestione INPS, tra le quali la Cassa assegni familiari, con oltre 5 mila miliardi di attivo nel 1984, ha un rilievo del tutto particolare, che si ritiene debbano essere riconsiderate ai fini di una nuova politica della famiglia e di coordinati interventi di sostegno dei redditi e di politica attiva del lavoro.

3. — *L'armonizzazione normativa.*

Come si è già messo in rilievo, si sono accentuate, negli ultimi anni, le tensioni derivanti da disparità di trattamento e contribuzioni a parità di anzianità di lavoro, di retribuzione, di attività: siamo in presenza di una serie di elementi distorsivi che accentuano quella crisi della sicu-

rezza sociale che da diverse parti, e spesso con precise strumentalizzazioni, viene denunciata.

Le più rilevanti disparità riguardano:

1) *la retribuzione pensionabile*. Per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari, con 40 anni di servizio, all'ottanta per cento della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo quinquennio.

Per i dipendenti statali il calcolo avviene sul 94,40 per cento dell'ultimo stipendio percepito; per i dipendenti degli enti locali sul 100 per cento dell'ultimo mese; diversi anche i rendimenti dei Fondi speciali amministrati dall'INPS;

2) *l'aliquota contributiva*. Per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissata al 7,15 per cento; per gli statali al 5,60 per cento; per gli assicurati agli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro al 5,30 per cento; diverse ancora le contribuzioni a carico dei lavoratori iscritti presso gli altri Fondi pensionistici.

Per i datori di lavoro l'onere varia dal 17,7 per cento fino al 35 per cento, allorché l'onere contributivo del lavoratore è assorbito dagli stessi.

Per i lavoratori autonomi, pur dopo le importanti modifiche avvenute con lo stralcio dalla legge finanziaria 1982 di un provvedimento in materia previdenziale, il contributo ha un carattere prevalentemente capitario indipendentemente dal reddito, con penalizzazione delle aziende più deboli economicamente e con oneri più rilevanti per le famiglie numerose;

3) *l'età pensionabile*. Nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è stabilita in 55 anni per le donne e 60 per gli uomini, aumentabile per tutti a 65 anni ai fini del raggiungimento di 40 anni di anzianità. L'anzianità contributiva richiesta di 15 anni, congiuntamente con il limite di età, può essere conseguita anche con prosecuzioni volontarie e riscatti.

Per i dipendenti dello Stato, ad eccezione del personale delle aziende autonome e militari, l'età pensionabile è di 65 anni, ma il pensionamento è possibile a qualsiasi età purché il servizio sia durato almeno 20 anni. Per i dipendenti degli enti locali, l'età varia, a seconda dell'ente, 60 o 65 anni con il requisito minimo di 15 anni di anzianità.

Per i lavoratori autonomi coldiretti, artigiani, commercianti, l'età pensionabile è di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne; senza alcuna possibilità di anticipazione;

4) *la retribuzione massima pensionabile*. Non esiste per alcune categorie di lavoratori, per altre a livelli diversi, per la grande generalità dei lavoratori assicurati all'INPS è stata ferma dal 1968 a lire 12.600.000, elevata dal 1° gennaio 1981 a lire 18.500.000 ed indicizzata dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, con decorrenza 1° gennaio 1983, con la disciplina della perequazione automatica (dal 1° gennaio 1984 lire 21.271.000). A parte le sperequazioni già insorte tra lavoratori andati in quiescenza in anni diversi, si evidenzia l'incoerenza di oneri gravanti sulla intera retribuzione senza alcuna corrispondenza nelle prestazioni pensionistiche;

5) *cumuli*. Il cumulo fra pensione e retribuzione è diversamente disciplinato a seconda che si tratti di lavoratori assicurati nell'assicurazione generale obbligatoria o di lavoratori assicurati presso Fondi speciali, o di lavoratori dipendenti dello Stato, spesso senza alcuna oggettiva giustificazione;

6) *minimi di pensione*. I minimi attribuiti ai lavoratori dipendenti assicurati all'INPS sono superiori a quelli dei lavoratori autonomi coltivatori diretti, commercianti ed artigiani, che pure vanno in quiescenza in età più avanzata (5 anni in più) senza che questa differenziazione trovi logici motivi nella contribuzione o nella anzianità di lavoro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Regimi pensionistici: posizioni assicurative, numero delle pensioni, importi medi (in migliaia)

GESTIONI	1975				1978				1982				Importo complessivo annuo
	Assicurati	Pensionati	Importo medio	Assicurati	Pensionati	Importo medio	Assicurati	Pensionati	Assicurati	Pensionati	Importo medio	Importo medio	
LAVORATORI DIPENDENTI													
Gestiti all'INPS:													
Regime generale	12.050	7.713	882	12.200	8.233	1.651	11.400 (a)	8.800	4.037	36.000			
Regimi speciali	438	179	2.589	463	198	4.377	390	240	9.750	2.340			
Gestiti da altri Istituti	193	49	3.576	210	61	6.710	279	69 (b)	8.898 (b)	614			
Totale privati	12.696	7.941	937	12.873	8.482	1.751	12.069	9.109	4.276	38.954			
Totale pubblici	2.848	1.043	1.854	3.150	1.305	3.600	3.521 (c)	1.487 (c)	8.500 (c)	16.640			
Totale dipendenti	15.544	3.984	1.043	16.023	9.787	1.998	15.590	10.596	5.246	55.594			
LAVORATORI AUTONOMI													
Gestiti dall'INPS	5.411	3.068	743	5.171	3.087	1.191	4.962	3.114	2.710	8.452			
Gestiti da altri Istituti (d)	538	81	1.547	690	99	2.212	806	125	3.630	454			
Totale autonomi	5.949	3.149	764	5.861	3.186	1.223	5.768	3.239	2.750	8.906			
Totale dipendenti e autonomi	21.493	12.133	971	21.884	12.973	1.808	21.358	13.835	4.662	64.500			

(a) La valutazione è stata effettuata dall'INPS in correlazione alle rilevazioni ISTAT sulle forze del lavoro e non comprende i contribuenti volontari.

(b) Dati 1981.

(c) Dati stimati.

(d) Casse liberi professionisti ed ENASARCO.

Fonte: CENSIS, INPS, Relazione generale sulla situazione economica del Paese nel 1982.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni							
	Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps		Coltivatori diretti mezzadri e coloni Inps		Artigiani Inps		Commercianti Inps	
<i>Pensione di vecchiaia</i>								
Età	U. 60	D. 55	U. 65	D. 60	U. 65	D. 60	U. 65	D. 60
Minimo di anni di contribuzione	15		15		15		15	
<i>Pensione di anzianità</i>								
Età	—		—		—		—	
Minimo di anni di contribuzione	35		35		35		35	
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	<i>(Anticipo di 5 anni per il lavoro in sotterraneo).</i>		NO.		NO.		NO.	
<i>Pensione di invalidità</i>								
Tipo	Generica.		Generica.		Generica.		Generica.	
Minimo di anni di contribuzione	5 (di cui 1 negli ultimi 5 anni).		Idem.		Idem.		Idem.	
<i>Pensione privilegiata di invalidità</i>								
Minimo di anni di contribuzione	1		NO.		NO.		NO.	
<i>Pensione ai superstiti</i>	1) 60% coniuge, 20% per figlio; 2) se solo figli: 40% per ciascun figlio (max 100%); 3) in mancanza 15% per genitori o fratelli.		Idem.		Idem.		Idem.	
<i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i>	1/40 dell'80% della retribuzione globale lorda media dei migliori 3 anni negli ultimi 10 per ogni anno fino a un max di 40 anni. Supplementi per gli anni successivi.		Su tutta la contribuzione.		Su tutta la contribuzione.		Su tutta la contribuzione.	
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	1) vecchiaia e invalidità: cumulabile il solo « minimo »; 2) superstiti: interamente cumulabile; 3) anzianità: totalmente incumulabile.		Idem.		Idem.		Idem.	
<i>Limite massimo di pensione</i> ...	Limite max di retribuzione pensionabile: lire 21.271.000 (1984) annuo; indicizzato.		Implicito nel contributo che è fisso in quota capitaria.		Idem.		Idem.	

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni			
	Esattoriali Inps	Dazieri Inps	Telefonici Inps	Elettrici Inps
<i>Pensione di vecchiaia</i>				
Età	U. 60 D.55	65	U. 60 D. 55	U. 65 D.60
Minimo di anni di contribuzione	15	10	15	15
<i>Pensione di anzianità</i>				
Età	55	55	—	—
Minimo di anni di contribuzione	30	30	35	35
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	NO.	NO.	U. 55 D.50 Condizioni particolari molto dettagliate.	U. 60 D.55 con 20 anni di contribuzione (ulteriore anticipo per lavoro in sotterraneo).
<i>Pensione di invalidità</i>				
Tipo	Generica.	Specifica.	Generica.	Specifica.
Minimo di anni di contribuzione	5	5	5	5
<i>Pensione privilegiata di invalidità</i>				
Minimo di anni di contribuzione	NO.	NO.	NO.	NO.
<i>Pensione ai superstiti</i>	Idem.	1) 50% coniuge, 10% per figli; 2) se solo figli: 50%, 10% per figlio; 3) in mancanza, 15% per genitori o fratelli.	1) 60% coniuge o, in mancanza per il primo figlio; 2) 20% per figlio; 3) in mancanza, 50% per i genitori o 15% per fratelli.	1) 60% coniuge o in mancanza per il primo figlio; 2) 20% per figlio; 3) in mancanza 15% per genitori o fratelli.
<i>Retribuzione pensionabile e misure (*)</i>	1/35 del 65% della retribuzione dell'ultimo mese per ogni anno fino a un max di 35 anni.	1/40 dell'85% della retribuzione dell'ultimo anno per ogni anno fino a un max di 40 anni. Norme particolari per l'invalidità.	1/40 della retribuzione per ogni anno fino a un max del 90%. Retribuzione uguale ultimo anno o, se inferiore, media ultimi 3 più 12%.	1/35 dell'88% della retribuzione più 1% per ogni anno oltre il 35°. Retribuzione ultimo semestre.
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altre attività.	Idem.	Idem.	Idem.
<i>Limite massimo di pensione</i>	NO.	NO.	NO.	88% più il 10% della retribuzione pensionabile (senza limite).

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld, l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni			
	Gasisti Inps	Clero Inps	Autoferrotramvieri Inps	Marittimi: gestione marittimi gestione speciale Inps
<i>Pensione di vecchiaia</i>				
Età	60	65	U. 60 D. 55	U. 60 D. 55 (g.m.) U. 60/65 D. 55/60 (g.s.)
Minimo anni di contribuzione	15	10	15	20 - 15 (g.m.) 20 - 15 (g.s.)
<i>Pensione di anzianità</i>				
Età	—	—	—	—
Minimo anni di contribuzione	—	—	35	30 - 25 (g.m.) 35 (g.s.)
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	55	—	U. 55 D. 50 Condizioni particolari.	55 - 50 anni con 20 di contribuzione.
<i>Pensione di invalidità</i>				
Tipo	Generica.	Specifica.	Specifica.	Specifica (g.m.). Specifica (g.s.).
Minimo di anni di contribuzione	5	5	10	20 - 10 (g.m.) 5 (g.s.).
<i>Pensione privilegiata di invalidità</i>				
Minimo di anni di contribuzione	NO.	NO.	NO.	NO.
<i>Pensione ai superstiti</i>	Ved. Fpld	Ved. Fpld	1) 60% per coniuge o, in mancanza, al primo figlio; 2) 20% per ogni figlio; 3) in mancanza, 15% per genitori o fratelli.	Ved. Fpld.
<i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i>	1/39 della retribuzione per ogni anno fino ad un max del 90% della retribuzione dell'ultimo anno.	Minimo Fpld più lire 18.200 per ogni anno oltre il 10°.	1/40 della retribuzione per ogni anno fino al max del 90% della retribuzione degli ultimi 12 mesi.	1/30 del 74% della retribuzione fino a un max del 74% dell'ultimo triennio (g.m.). 1/40 dell'80% della retribuzione tabellare degli ultimi 10 anni fino al max dell'80% (g.s.).
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altra attività.	Cumulabile.	Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altra attività.	Idem.
<i>Limite massimo di pensione</i>	NO.	Implicito nel contributo che è fisso in quota capitale.	NO.	NO.

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo, mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni			
	Volo Inps	Dirigenti industriali Inpdal	Giornalisti Inpgi	Lavoratori dello spettacolo Enpals
<i>Pensione di vecchiaia</i>				
Età	50	U. 65 D. 60	U. 60 D. 55	U. 60 D. 55
Minimo anni di contribuzione	15	15	15	15
<i>Pensione di anzianità</i>				
Età	—	—	—	—
Minimo anni di contribuzione	25 di cui 15 effettivi.	35	—	35
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	A 45 con 15 anni di contribuzione.	Possibilità di anticipazione o di differimento di 5 anni con riduzione o aumento della pensione.	A 55 anni se hanno compiuto 20 anni di contribuzione.	NO.
<i>Pensione di invalidità</i>				
Tipo	Specifica. Generica.	Generica (e abbandono del lavoro come dirigente).	Generica (e abbandono della professione).	Generica.
Minimo di anni di contribuzione	10 (di cui 5 effettivi).	2 (5, se l'assicurazione è iniziata dopo il 50° anno di età).	15 anni o 5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio).	5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio).
<i>Pensione privilegiata di anzianità</i>				
Minimo di anni di contribuzione	NO.	—	—	1
<i>Pensione ai superstiti</i>	1) 60% coniuge; 2) 80% coniuge con un figlio; 3) 100% coniuge con più figli; 4) in mancanza, 30% ai genitori.	Ved. Fpld (ma in caso di pensione ai genitori l'aliquota è del 30%).	Dal 60% al 100% in relazione al numero dei superstiti (con un minimo del 75% per le pensioni di vecchiaia)	Ved. Fpld.
<i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i>	3% della retribuzione per ogni anno fino al max del 100% della retribuzione dei 12 mesi più favorevoli dell'ultimo triennio.	1/30 dell'80% della retribuzione fino ad un max dell'80. Retribuzione dei 3 anni migliori degli ultimi 10 (uguale Fpld).	1/30 dell'80% della retribuzione media degli ultimi 5 o 10 anni per anno di contribuzione ultimi 5 anni o i migliori 10 della vita assicurativa.	Ved. Fpld.
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	Non cumulabile per la stessa attività. Totalmente cumulabile per altre attività.	1) vecchiaia: riduzione del 50% (con garanzia del minimo); 2) invalidità e anzianità: totalmente cumulabile; 3) superstiti: interamente cumulabile.	Ammesso con alcune limitazioni.	Ved. Fpld.
<i>Limite massimo di pensione</i>	NO.	80% della retribuzione max pensionabile (lire 29.900.000 annue).	100% della retribuzione pensionabile entro il massimo del 250% della retribuzione minima contrattuale del redattore ordinario.	Ved. Fpld.

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo: comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld; l'Inpdai, l'Inpgi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: Quadro sinottico del sistema pensionistico italiano.

	Gestioni		
	Agenti e rappresentanti di commercio Enasarco	Dipendenti statali Stato	Altri dipendenti pubblici: ist. di previdenza del tesoro, insegnanti elementari, sanitari, ufficiali giudiziari, enti locali Cpdel
<i>Pensione di vecchiaia</i>			
Età	U. 60 D. 55	65	60
Minimo di anni di contribuzione	15	15	15
<i>Pensione di anzianità</i>			
Età	—	—	—
Minimo di anni di contribuzione	35	—	—
<i>Pensione di vecchiaia anticipata</i>	NO.	20 anni di servizio (15 per le donne coniugate).	U. 25 anni di servizio. D. 20 anni di servizio.
<i>Pensione di invalidità</i>			
Tipo	Generica (2 gradi).	Generica.	Generica.
Minimo di anni di contribuzione	5 (di cui 1 nell'ultimo quinquennio).	15	15
<i>Pensione privilegiata di invalidità</i>			
Minimo di anni di contribuzione	—	Qualsiasi anzianità per causa di servizio (ai fini della pensione si considerano 40 anni di servizio).	Idem.
<i>Pensione ai superstiti</i>	1) 60% per 1 superstite; 2) 75% per 2 superstiti; 3) 90% per 3 superstiti; 4) 100% per 4 e più.	Dal 33 al 75% in relazione al numero dei superstiti.	Sulle prime lire 219.500 annue almeno l'80%, sul rimanente importo della pensione aliquote variabili dal 40% al 90%.
<i>Retribuzione pensionabile e misura (*)</i>	1/40 del 70% della media delle provvigioni del triennio migliore negli ultimi 10 anni per ogni anno di contribuzione.	1/40 dell'80% della retribuzione per ogni anno, oltre all'80% dell'indennità speciale. Retribuzione uguale ultimo stipendio più 18%.	Da un minimo del 37,5% con 15 anni di servizio ad un massimo del 100% della retribuzione con 40 anni di servizio. Retribuzione uguale ultimo stipendio.
<i>Cumulo tra pensione e retribuzione</i>	Ammesso (non per l'invalidità totale per la stessa occupazione).	Ammesso (con le limitazioni per il reimpiego nello Stato).	Ammesso.
<i>Limite massimo di pensione</i>	NO (ma con le trattenute progressive per pensioni più elevate).	NO.	NO.

(*) Il concetto di retribuzione pensionabile varia da fondo a fondo comprende tutto ciò che il lavoratore riceve (stipendio, straordinario, missioni, scala mobile, gratifiche, ecc.) per il Fpld, l'Inpadai, l'Ingi, il Volo; mentre per gli altri fondi sono escluse alcune voci variabili per ciascun Fondo (di norma sono esclusi lo straordinario, le missioni, le indennità di rischio).

4. — *Autonomia e razionalizzazione delle gestioni.*

Il nostro sistema previdenziale è ai limiti di una grande destabilizzazione, alla quale concorrono l'aumento della popolazione anziana e conseguentemente dei pensionati, la rigida stabilità del numero degli occupati per i quali è versata una contribuzione per il finanziamento delle prestazioni previdenziali, la incerta demarcazione tra intervento previdenziale ed assistenziale e la conseguente assenza di razionalità nell'intervento pubblico.

Di qui la necessità di una azione nel campo pensionistico che, tenendo conto degli elementi di cui sopra e della rigidità di alcuni di essi, ponga le basi per un più razionale sistema pensionistico, individuando la quota di prestazioni che, data la sua natura assistenziale, deve far carico alla collettività e rimettendo alle categorie interessate l'onere delle restanti prestazioni, garantendo nel complesso il necessario equilibrio gestionale.

Ma di qui anche la consapevolezza che solo attraverso il massimo coinvolgimento e corresponsabilizzazione di tutte le categorie interessate sia possibile ristabilire la governabilità del sistema, è alla base della proposta di articolare il bilancio unico dell'INPS in sette gestioni relative alle pensioni (lavoratori dipendenti, commercianti, artigiani, coltivatori diretti), alle prestazioni temporanee di sostegno dei redditi (indennità di malattia, disoccupazione, impiegati richiamati, integrazioni salariali e, in genere, tutte le prestazioni previdenziali aventi carattere temporaneo), ai trattamenti di famiglia, agli interventi di natura assistenziale.

Lo scopo è quello di consentire anno per anno la verifica degli interventi operati per prestazioni dalle varie gestioni, il volume delle entrate contributive e quindi la valutazione tra l'adeguatezza del contributo delle rispettive categorie sociali e, per quanto attiene alle prestazioni assistenziali, degli stanziamenti dello Stato, ai fini di assicurare l'equilibrio finanziario e la chiarezza del sistema.

Sovrintendono alle gestioni Comitati amministratori dotati di autonomia di

controllo e di verifica dell'equilibrio interno a ciascun fondo ed affidati alle stesse categorie interessate.

Con la presente proposta di legge vengono affrontati in modo organico i temi ed i problemi in precedenza evidenziati, problemi ai quali si tende a fornire una risposta che contemperi le esigenze di uguaglianza e di pluralismo che sono alla base di ogni moderno ordinamento democratico.

In questo spirito sono stati affrontati i problemi relativi all'omogeneizzazione dei vari trattamenti previdenziali, alla distinzione tra interventi previdenziali ed assistenziali, al collegamento per i lavoratori autonomi tra prestazioni previdenziali e il prelievo fiscale e parafiscale che viene operato sul rispettivo reddito, ai rapporti che devono legare il maggiore ente previdenziale italiano al sistema istituzionale.

Primo dei grandi temi affrontati dal provvedimento di riforma è l'omogeneizzazione del sistema previdenziale.

Come si è accennato, l'attuale ordinamento, caratterizzato dalla coesistenza di diversi regimi obbligatori ordinati secondo norme e criteri eterogenei è fonte di trattamenti previdenziali spesso sperquati che oltre a risolversi nella violazione delle più elementari esigenze di equità contrastano con il dettato costituzionale. Va ricordato al riguardo che il secondo comma dell'articolo 38 della Costituzione, nell'affermare il diritto dei lavoratori alle prestazioni previdenziali, non opera distinzioni di categoria che, del resto, non si giustificerebbero anche in rapporto ai principi di uguaglianza di cui all'articolo 3 della stessa Carta costituzionale.

Rispondendo a tali esigenze la proposta di legge dispone, salvo casi particolari, l'estensione a tutti i lavoratori dipendenti, a prescindere dal settore di appartenenza, delle norme dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS.

Naturalmente, in attuazione del principio generale del rispetto dei diritti quesiti, il provvedimento stabilisce il mantenimento delle attuali forme pensionistiche per coloro che siano già pensionati e

la graduale estensione di alcuni istituti dell'assicurazione generale a coloro che risultino già iscritti a un diverso fondo di previdenza.

Punto qualificante, sotto l'aspetto di una maggiore giustizia sociale e di una ripartizione più equa del carico della partecipazione dei singoli alla solidarietà generale, è la disposizione che estende a tutti i lavoratori l'obbligo di partecipare alla solidarietà in favore delle categorie a bassa capacità contributiva, mediante il trasferimento di una quota contributiva, calcolata in percentuale sulla retribuzione, all'assicurazione generale obbligatoria, obbligo che sinora ha fatto capo unicamente ai lavoratori iscritti all'assicurazione stessa.

L'omogeneizzazione del sistema previdenziale non può tuttavia mortificare il principio del pluralismo che è garantito dal nostro ordinamento costituzionale, sia pure con un'intensità graduata in rapporto alle esigenze della società nel suo complesso. In aderenza a tale principio viene demandata alla libera scelta delle categorie la costituzione di fondi integrativi dei regimi obbligatori al fine di preconstituire un più elevato rapporto tra retribuzione e pensione.

Ovviamente una corretta coordinazione del principio alla logica della solidarietà sociale impone che il costo delle gestioni integrative gravi sulle categorie interessate, evitando oneri sulla finanza pubblica e stabilendo un criterio di ripartizione tra datore di lavoro e lavoratori con lo scopo di valorizzarne la responsabilità e di evitare che l'onere si trasferisca, in modo palese o surrettizio, a carico della collettività.

Altro tema di rilevante portata affrontato dalla proposta di legge è quello dei rapporti tra interventi previdenziali ed assistenziali, la cui mancata demarcazione costituisce uno dei nodi fondamentali dell'attuale crisi del sistema previdenziale italiano, anche a causa della mancanza di un chiaro disegno da perseguire gradualmente sulla base di ben precise scelte di politica economica e sociale e secondo predeterminati criteri di priorità, ed in presenza dell'uso dello strumento dell'intervento previdenziale in luogo di

quello assistenziale, alterando l'equilibrato sistema di sicurezza sociale delineato dall'articolo 38 della Costituzione.

Non si vuole ovviamente negare l'esigenza di interventi a sostegno dei cittadini appartenenti alle zone ed ai settori strutturalmente più emarginati, essendo tali interventi indispensabili per i profondi squilibri che il nostro Paese presenta. Si vuole, invece, affermare la necessità che lo strumento legislativo ed amministrativo utilizzato deve essere omogeneo alla scelta decisa ed ai settori o zone nei cui confronti si interviene: altrimenti non si ottengono i risultati perseguiti e si distorcono gli strumenti usati.

Un primo apporto a tale necessario processo di chiarificazione è fornito dalla disposizione che, rispondendo alle esigenze sopra illustrate, individua nell'importo complessivo delle pensioni quella quota che deve essere posta a carico della collettività, costituendo una vera e propria fascia sociale sulla quale devono innestarsi la fascia più propriamente previdenziale e quella integrativa.

Altro punto del provvedimento sul quale è opportuno soffermare in particolare l'attenzione è il complesso di norme del titolo secondo con il quale, aderendo anche alle istanze delle parti interessate, è stata radicalmente trasformata la disciplina delle gestioni dei lavoratori autonomi.

Tale trasformazione, che prevede il collegamento della contribuzione e delle pensioni al reddito di ciascun lavoratore, risponde ad una esigenza di uguaglianza e di giustizia sociale che, chiamando ciascun assicurato a partecipare alla solidarietà in proporzione diretta alla propria capacità contributiva, rimuove la situazione di sperequazione derivante dall'attuale parità degli oneri contributivi pur in presenza di redditi diversificati e, nello stesso tempo, proporziona l'ammontare della prestazione all'apporto contributivo di ciascuno.

Con ciò, nello spirito di omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali si è inteso, inoltre, rendere più uniforme il regime dei lavoratori autonomi con quello dei lavoratori dipendenti.

Ultimo e rilevante tema affrontato dalla proposta di legge è quello della ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al conseguimento di tale obiettivo potranno concorrere con pari efficacia sia la riconversione dell'ente stesso in azienda di servizi intesa al raggiungimento della massima efficienza produttiva sia la revisione dell'attuale complessa normativa che regola i rapporti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con le istituzioni preposte al controllo della sua attività.

Mentre la soluzione del primo problema è rimessa, per la parte attuativa, all'autonomia dell'Istituto ed al suo diritto-dovere di riorganizzarsi in vista del conseguimento di una maggiore efficienza operativa, per quanto riguarda l'adeguamento delle sedi di controllo di merito e di legittimità appare indispensabile la revisione delle norme che, in epoche e condizioni diverse, hanno regolamentato la materia.

A quest'ultimo riguardo è opportuno tenere presente la serie di controlli che si sovrappongono all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: controllo concomitante del Collegio dei sindaci, controllo dei Ministeri vigilanti e della Presidenza del Consiglio, controllo della Corte dei conti. Sono forme di controllo la cui esplicazione si svolge con assoluta reciproca indipendenza con conseguenze negative per l'ente la cui azione, per la natura stessa e l'ampiezza dei servizi sociali prestati, deve essere, invece, caratterizzata dalla autonomia decisionale, dalla possibilità di adempiere tempestivamente ai propri compiti, dalla certezza dei rapporti. Il progetto, quindi, pur senza limitare l'intervento dello Stato cui spettano la vigilanza, il controllo, il coordinamento della politica sociale e del lavoro, tende a meglio disciplinare sfera e intensità di tale intervento, razionalizzandone tempi e modi, e avendo per obiettivo finale il riferimento ai risultati dell'azione amministrativa.

A questo fine è apparso preferibile individuare nel momento della program-

mazione la fase più rilevante e significativa dell'intervento degli Organi di controllo e vigilanza nel momento parlamentare, la fase dell'analisi complessiva della coerenza della legislazione previdenziale e della azione amministrativa. Un controllo « politico » dunque, che non sostituisce il controllo amministrativo sulla gestione, ma che individua gli scostamenti e le correzioni da apportare e riflette una più ampia sfera della politica sociale ed economica.

Si sono inoltre privilegiati il più ampio processo di decentramento e riorganizzazione interna, e la massima partecipazione del personale con l'assunzione piena di potere decisionale dei dirigenti al fine della più razionale utilizzazione delle risorse umane e strumentali.

A questo fine una diversa e più incisiva configurazione è stata conferita al ruolo del direttore generale, organo non più esclusivamente burocratico ma con ampia facoltà di iniziativa e di proposta, centro di propulsione e di coordinamento dell'attività operativa dell'ente.

Dal complesso delle norme di carattere organizzatorio viene a configurarsi una dirigenza capace di assicurare una direzione dinamica, di tipo imprenditoriale basata su criteri di programmazione e pianificazione degli obiettivi, su costanti controlli dei risultati raggiunti, sull'analisi della congruità delle scelte operate.

È stato lasciato aperto, invece, il problema della determinazione del trattamento economico della dirigenza dell'ente, ritenendosi che ad esso debba darsi soluzione nell'ambito della riforma della dirigenza pubblica come previsto dall'articolo 26 della legge-quadro del pubblico impiego nel quale è prefigurata una classe dirigenziale che, per modalità di accesso, svolgimento di carriera, autonomia di attribuzioni, continuo aggiornamento professionale, responsabilità, sia all'altezza delle sempre più rilevanti funzioni della pubblica amministrazione, che costituisce uno dei modi attraverso i quali passa ogni ipotesi di più equo ed efficiente assetto sociale ed economico del paese.

5. — *I contenuti della proposta.*

Si illustrano gli articoli con i quali si dà attuazione ai nuovi principi sin qui esposti.

Articolo 1. - Introduce nuovi principi informativi del sistema previdenziale stabilendo l'omogeneizzazione dei trattamenti pensionistici, la conservazione della pluralità degli organismi assicurativi, la possibilità di costituire fondi di previdenza integrativa.

Articolo 2. - Estende a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione degli appartenenti ad alcune particolari categorie.

Articolo 3. - Disciplina i criteri per la determinazione della pensione in favore dei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 1984, risultano iscritti a forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Articoli 4 e 5 - Fissano i principi secondo i quali può essere esercitata da parte di Fondi, pubblici e privati, la gestione di previdenze integrative, lasciando la più ampia scelta alle categorie interessate e stabilendo i criteri per l'adeguamento della normativa dei fondi di previdenza integrativi già costituiti, con la salvaguardia di eventuali trattamenti di miglior favore.

Articolo 6. - Pone il limite di età per l'acquisizione del diritto a pensione di vecchiaia sia per gli uomini che per le donne, al compimento del sessantacinquesimo anno, con facoltà per i lavoratori di anticipare il godimento della pensione al sessantesimo anno. Per le donne il limite di età è elevato gradualmente nel

tempo. Per particolari categorie di lavoratori sono previsti limiti di età diversificati.

Articolo 7. - Eleva gradualmente, da quindici a venti anni, i requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Articolo 8. - Disciplina i pensionamenti facoltativi anticipati dei lavoratori iscritti a fondi di previdenza diversi dall'assicurazione generale obbligatoria, prevedendo un graduale aumento dei requisiti di anzianità sino al raggiungimento di quelli in vigore nell'assicurazione predetta.

Articolo 9. - Prevede l'anticipazione dell'età pensionabile per i lavoratori addetti ad attività usuranti e particolarmente usuranti.

Articolo 10. - Stabilisce l'incumulabilità dell'importo delle pensioni dirette con i redditi da lavoro dipendente, autonomo e professionale e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione, limitatamente al 50 per cento della quota eccedente il doppio del trattamento minimo di pensione erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 11. - Modifica l'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di anzianità.

Articolo 12. - Stabilisce il limite massimo di retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione e per il versamento dei contributi a partire dal 1° gennaio 1984, indicando le modalità per l'annuale agganciamento all'indice del costo della vita. Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale, la contribuzione

dovuta è limitata alla sola quota relativa alla solidarietà (3 per cento). È prevista la rivalutazione del limite massimo di retribuzione relativamente agli anni dal 1971 al 1984 con conseguente possibilità di rideterminare gli importi delle pensioni liquidate con decorrenza compresa nel periodo predetto.

Articolo 13. - Dispone che gli oneri relativi al finanziamento di tutti i trattamenti pensionistici siano ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo, e istituisce a carico degli iscritti a forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3 per cento della retribuzione, da versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Articolo 14. - Stabilisce che lo Stato concorra al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni dei lavoratori autonomi con un importo, per ciascun pensionato, pari al 50 per cento della pensione sociale.

Articoli 15, 16 e 17. - Stabiliscono gli aumenti da concedere ai pubblici dipendenti già pensionati, per eliminare le disparità di trattamento che si sono venute a determinare nei confronti di tali lavoratori a seconda della data di cessazione del servizio.

Articolo 18. - Disciplina, su nuove basi, i trattamenti di fine servizio erogati ai pubblici dipendenti.

Articolo 19. - Concede una maggiorazione di pensione a titolo risarcitorio, a quei lavoratori che hanno liquidato la pensione, per risoluzione del rapporto di lavoro, nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982.

Articolo 20. - Attribuisce agli *ex* combattenti, che non hanno beneficiato della

legge 20 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, il diritto ad una maggiorazione reversibile del proprio trattamento di pensione in misura pari a lire 30.000 mensili.

Articolo 21. - Prevede l'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria delle persone addette alle cure domestiche della propria famiglia, superando la normativa, rivelatasi inadeguata, della « mutualità-pensioni ».

Articolo 22. - Abolisce il limite di 52 settimane in tutta la vita assicurativa previsto dalle attuali disposizioni per l'accreditamento figurativo dei periodi indennizzati di malattia.

Articolo 23. - Detta le norme per la soppressione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) nonché per l'istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio.

Articolo 24. - Introduce, per gli artigiani e commercianti, un nuovo sistema di calcolo della pensione analogo a quello del Fondo pensioni lavoratori dipendenti con collegamento al reddito d'impresa (2 per cento del reddito indicizzato, per ogni anno di anzianità contributiva). Stabilisce i criteri per la ripartizione del reddito d'impresa tra i familiari collaboratori.

Articolo 25. - Equipara l'importo del trattamento minimo di pensione degli artigiani e commercianti a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 26. - Stabilisce un nuovo sistema di calcolo delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensione a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi adeguandolo ai nuovi criteri per il calcolo della pensione introdotti dagli articoli precedenti.

Articolo 27. - Dispone il finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti attraverso il versamento dei contributi capitari e a percentuale.

Articoli 28 e 29. - Dettano disposizioni in merito alle modalità in base alle quali devono essere individuati i redditi ai fini del calcolo dei contributi a percentuale e stabiliscono, inoltre, le modalità e termini per il versamento dei contributi stessi.

Articolo 30. - Detta una nuova disciplina per la determinazione dei contributi per la prosecuzione volontaria dell'iscrizione alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti.

Articolo 31. - Introduce per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri un nuovo sistema di calcolo della pensione collegato al reddito agrario e a un reddito convenzionale, stabilito annualmente con decreto ministeriale. Stabilisce i criteri per la ripartizione del reddito agrario tra i familiari collaboratori.

Articolo 32. - Stabilisce l'equiparazione dell'importo del trattamento minimo di pensione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni a quello dei lavoratori dipendenti.

Articolo 33. - Introduce un nuovo sistema di calcolo delle pensioni supplementari e dei supplementi di pensione a carico della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Articolo 34. - Dispone il finanziamento della gestione speciale attraverso il versamento di contributi capitari e a percentuale.

Articolo 35. - Detta norme per il risanamento finanziario della gestione, prevedendo che lo Stato assuma a proprio carico il disavanzo patrimoniale esistente al 31 dicembre 1984 nonché l'onere di tutte le pensioni liquidate anteriormente a tale data.

Articolo 36. - Disciplina su nuove basi la prosecuzione volontaria dell'iscrizione alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Articolo 37. - Introduce per artigiani, commercianti e coltivatori diretti un sistema facoltativo di contribuzione su classi di reddito convenzionale al fine di acquisire pensioni aggiuntive.

Articolo 38. - Ridetermina le funzioni e le finalità dell'Istituto nazionale della previdenza sociale quale ente erogatore di servizi operante nel quadro della politica economica generale, escludendolo dagli enti di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, anche in relazione al nuovo ordinamento della legge-quadro del pubblico impiego.

Articoli 39 e 44. - Modificano talune disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nel senso di una più precisa individuazione degli organi dell'ente, delle competenze del presidente, della composizione e delle competenze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Articoli 45 e 47. - Modificano gli attuali sistemi di controllo sull'ente individuando nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale il dicastero incaricato delle funzioni di vigilanza; modificando la composizione del Collegio dei sindaci e precisandone meglio le funzioni.

Articolo 48. - Stabilisce le procedure e i termini per la revisione, ad iniziativa del direttore generale, di pronunce adottate dai Comitati centrali, in analogia a quanto stabilito per i Comitati provinciali.

Articolo 49. - Disciplina la responsabilità patrimoniale degli amministratori e funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale fissando altresì il termine entro il quale deve essere esercitato il diritto al risarcimento del danno.

Articoli 50-53. - Stabiliscono le attribuzioni e le competenze del direttore ge-

nerale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, specificando altresì le attribuzioni e le responsabilità della dirigenza nel suo complesso. Viene anche disciplinata la materia dell'assunzione della difesa legale degli amministratori e dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, convenuti per fatti d'ufficio, da parte dei legali del ruolo professionale dell'ente.

Articolo 54. - Prevede un termine per l'emanazione dei regolamenti attuativi dell'organizzazione e la gestione dell'ente.

Articoli 55-57. - Nell'ambito dell'autonomia economico-patrimoniale delle gestioni previdenziali, quali parti di una unica gestione generale, vengono istituite le gestioni del Fondo pensioni, delle prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti, dei trattamenti familiari e dei trattamenti pensionistici dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, della previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio, e degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali stabilendo la composizione, i compiti e le attribuzioni dei rispettivi Comitati amministratori. Viene altresì soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1985, il Fondo sociale.

Articoli 78-79. - Modificano la composizione e le competenze dei Comitati regionali i quali decidono, in via definiti-

va, i ricorsi sulla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza.

Articoli 80-83. - Modificano la composizione e le competenze dei Comitati provinciali i quali decidono in unica istanza i ricorsi in materia di prestazioni previdenziali dovute ai lavoratori dipendenti.

Articolo 84. - Attribuisce alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi la competenza a decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi e prestazioni delle gestioni medesime.

Articolo 85. - Attribuisce al Comitato esecutivo la competenza a decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di classificazione dei datori di lavoro.

Articolo 86. - Attribuisce al Governo il potere di delega per l'emanazione di testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni.

Articolo 87. - Istituisce il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale da espletarsi da parte di una Commissione di controllo.

Articoli 88-90. - Modificano criteri e livelli di imposizione sui trattamenti di fine lavoro e su alcuni redditi soggetti a tassazione separata.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

TRATTAMENTI DI PENSIONE
DEI LAVORATORI DIPENDENTI.

ART. 1.

(Finalità).

L'ordinamento previdenziale italiano, nella pluralità degli organismi assicurativi, garantisce ai lavoratori pubblici e privati trattamenti pensionistici obbligatori omogenei nonché la possibilità di costituire, su base volontaria, fondi di previdenza per la liquidazione di trattamenti integrativi.

ART. 2.

(Criteri generali).

Ai fini di cui all'articolo precedente, con effetto dal 1° gennaio 1985, e salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, sono estese a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni delle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria che disciplinano la materia delle invalidità specifiche e per causa di servizio.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli appartenenti alle Forze armate, all'Arma dei carabinieri e ai corpi di polizia, ai magistrati ordinari ed amministrativi e agli avvocati e procuratori dello Stato, ai giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, ai dirigenti di aziende industriali iscritti all'INPDAI, che conservano i rispettivi ordinamenti

pensionistici. Dalle categorie anzidette è dovuto il contributo di solidarietà di cui al secondo comma del successivo articolo tredici.

ART. 3.

(Determinazione della misura della pensione).

L'importo della pensione dei lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1984, alle gestioni di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è determinato dalla somma:

1) della quota di pensione calcolata, ai sensi della normativa vigente nell'ordinamento di appartenenza, sulla base dei periodi di assicurazione anteriori al 1° gennaio 1985 e della retribuzione prevista dall'ordinamento stesso e rivalutata con le norme di cui all'articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297;

2) della quota di pensione calcolata, con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, sulla base dei periodi di assicurazione successivi al 31 dicembre 1984.

ART. 4.

(Fondi di previdenza integrativi).

L'erogazione di trattamenti pensionistici integrativi delle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione anzidetta è assicurata dall'istituzione di fondi di previdenza gestiti da enti dotati di personalità giuridica, pubblica e privata.

L'istituzione dei fondi di cui al comma precedente è subordinata al rispetto dei seguenti criteri:

1) la gestione integrativa deve possedere autonomia finanziaria e i relativi oneri devono far carico ai lavoratori in misura non inferiore al 50 per cento; la quota a carico del datore di lavoro è definita in sede di accordi collettivi di lavoro ed è valutata tra gli oneri contrattuali, con esclusione di qualsiasi altro intervento a carico della finanza pubblica;

2) la gestione integrativa assicura un trattamento di pensione autonoma, che, sommata a quello della gestione obbligatoria, non sia superiore, con quaranta anni di anzianità escluse quelle convenzionali, alla data di decorrenza dello stesso, all'ultima retribuzione soggetta alle norme dell'assicurazione generale obbligatoria.

Si applicano alla pensione integrativa la disciplina della perequazione automatica, secondo i criteri previsti per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, e l'adeguamento alla dinamica delle retribuzioni dei dipendenti in servizio.

I contributi versati dal lavoratore ai fondi di previdenza integrativi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 5.

*(Fondi di previdenza integrativi
preesistenti).*

Gli statuti ed i regolamenti relativi ai fondi di previdenza integrativi già costituiti, per legge, regolamento o accordo collettivo, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono adeguati in conformità ai criteri di cui al precedente articolo 4, ferme restando le contribuzioni attualmente a carico dei datori di lavoro.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali restano ferme le norme attualmente in vigore.

Ai lavoratori già iscritti ai fondi di cui al primo comma è conservato l'eventuale trattamento di miglior favore derivante dall'applicazione delle preesistenti norme degli stessi fondi integrativi.

ART. 6.

(Età di pensionamento per vecchiaia).

Il limite di età per il diritto alla pensione di vecchiaia è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno.

L'assicurato può optare per la pensione anticipata di vecchiaia al compimento dell'età di sessanta anni.

Il limite di età di cui al precedente comma è fissato, per le donne, in base alla seguente tabella:

a) dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: 56 anni;

b) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: 57 anni;

c) dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: 58 anni;

d) dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: 59 anni;

e) dal 1° gennaio 1994: 60 anni.

Restano fermi, se più elevati, i limiti di età stabiliti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia a carico delle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria.

I limiti di età di cui ai primi tre commi del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i lavoratori non vedenti, quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore almeno quindici anni di contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.

Per i lavoratori iscritti al Fondo del personale di volo di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 859, e successive modificazioni ed integrazioni, restano fermi i limiti di età e di contribuzione stabiliti dalle disposizioni vigenti e conseguentemente la retribuzione pensionabile ed i

coefficienti annui di rendimento previsti dalle disposizioni stesse per il calcolo dell'importo della pensione.

ART. 7.

(Requisiti assicurativi e contributivi per il pensionamento di vecchiaia).

Il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto disposto all'articolo 6 della presente legge, è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione.

In fase di prima applicazione della legge i requisiti di cui al precedente comma sono stabiliti in base alla seguente tabella:

a) dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987: 16 anni di assicurazione e contribuzione;

b) dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989: 17 anni di assicurazione e contribuzione;

c) dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991: 18 anni di assicurazione e contribuzione;

d) dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1993: 19 anni di assicurazione e contribuzione;

e) dal 1° gennaio 1994: 20 anni di assicurazione e contribuzione.

ART. 8.

(Pensionamenti anticipati pregressi).

I lavoratori iscritti, alla data del 31 dicembre 1985, alle forme di previdenza sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti possono continuare ad avvalersi dei più favorevoli pensionamenti facoltativi anticipati, qualora questi siano previsti dalla normativa in atto alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso l'anzianità as-

sicurativa e contributiva minima prevista dai singoli ordinamenti per il pensionamento anticipato è elevata, sino al raggiungimento dell'anzianità prevista dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, di due anni per quadriennio, nel periodo 1° gennaio 1986-31 dicembre 1997, e di tre anni per quadriennio, nei periodi successivi.

Ai pensionamenti anticipati disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera c), dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

ART. 9.

(Pensionamento per attività usuranti).

I limiti di età pensionabile possono essere anticipati di due mesi per ogni anno di occupazione in attività usuranti e di quattro mesi per ogni anno di occupazione in attività particolarmente usuranti, con un massimo di cinque anni per le attività usuranti e di dieci anni per le attività particolarmente usuranti.

Ogni anno di occupazione in attività usurante o particolarmente usurante dà diritto all'attribuzione, rispettivamente per due o quattro mesi, di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, fino ad un massimo di sessanta mesi in tutta la vita assicurativa, per le attività usuranti, e di centoventi mesi per le attività particolarmente usuranti.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge intese a:

a) prevedere una contribuzione integrativa a carico del datore di lavoro per i maggiori oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

b) individuare le categorie dei lavoratori, le attività usuranti e quelle particolarmente usuranti.

In attesa dell'emanazione delle norme di cui al comma precedente restano ferme le disposizioni di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, relative alla gestione speciale minatori.

ART. 10.

(Cumulo tra pensione e redditi da lavoro).

Le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della medesima nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi non eccedenti il doppio dell'importo del trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione.

Le pensioni dirette di importo complessivamente superiore al doppio del trattamento minimo, liquidate a carico dei regimi di cui al primo comma, nonché quelle liquidate a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sono soggette a trattenuta nei periodi in cui si cumulino con retribuzioni percepite alle dipendenze di terzi, con redditi da lavoro autonomo o professionale, con tutte le prestazioni d'integrazione salariale o di disoccupazione. La trattenuta è pari al 50 per cento della quota di pensione eccedente il doppio del trattamento minimo. La trattenuta non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale.

In ogni caso, qualunque sia l'importo della pensione, la trattenuta non può superare la differenza tra i redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale, ovvero tra i trattamenti previdenziali di

cui al primo comma e un importo corrispondente al trattamento minimo.

Ai fini di cui ai precedenti commi, le pensioni e le retribuzioni si intendono al netto delle maggiorazioni e delle integrazioni per carichi di famiglia; agli stessi fini, dalle retribuzioni e dai redditi da lavoro autonomo o professionale devono essere detratte anche le quote dovute per tributi erariali e per contributi previdenziali ed assistenziali; inoltre, dai redditi da lavoro autonomo e professionale debbono essere consentite le detrazioni per spese di produzione previste dalle vigenti leggi fiscali.

La trattenuta viene effettuata dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, e dagli istituti previdenziali competenti, quando si cumuli con le prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Negli altri casi le quote di pensione non spettanti sono versate in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente.

Le pensioni anticipate di vecchiaia di cui al precedente articolo 6 non sono compatibili e, se liquidate, non sono cumulabili con i redditi e con i trattamenti previdenziali di cui al primo comma.

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

ART. 11.

*(Modifiche all'articolo 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153).*

La lettera *c)* del primo comma, dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituita dalla seguente:

« *c)* alla data di presentazione della domanda di pensione non percepiscano redditi da lavoro dipendente, professionale ed autonomo e non godano di trattamenti di integrazione salariale e di trat-

tamenti ordinari e straordinari di disoccupazione ».

Il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione liquidata in base al presente articolo non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente professionale ed autonomo e con i trattamenti di integrazione salariale e quelli ordinari e speciali di disoccupazione. Il divieto di cumulo non si applica nei casi di attività lavorativa svolta fuori del territorio nazionale.

Gli importi non dovuti sono trattenuti dai datori di lavoro qualora la pensione si cumuli con redditi da lavoro dipendente, dagli istituti previdenziali competenti quando si cumuli con prestazioni di cassa integrazione guadagni e di disoccupazione. Negli altri casi gli importi non spettanti sono versati in sede di dichiarazione annuale dei redditi e le somme riscosse sono trasferite dal Ministero delle finanze entro 120 giorni all'istituto previdenziale competente ».

Per i lavoratori già pensionati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in vigore, se più favorevoli, le disposizioni vigenti anteriormente alla data anzidetta.

ART. 12.

*(Massimale di retribuzione
ai fini pensionistici).*

A decorrere dal 1° gennaio 1984 il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del calcolo dei contributi dovuti all'assicurazione anzidetta, è stabilito in lire 32.253.000 ed è adeguato, annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno successivo, secondo la disciplina della perequazione automatica applicata alle pensioni di pari importo e secondo le aliquote stabilite, per lo stesso

anno, dal decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al sesto comma dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

In caso di periodi di contribuzione inferiori all'anno il limite massimo di retribuzione annua pensionabile è rapportato ai periodi di effettiva contribuzione.

Sulla quota della retribuzione eccedente l'ammontare del limite massimo imponibile è dovuto alle gestioni pensionistiche un contributo di solidarietà nella misura del tre per cento, di cui l'uno per cento a carico del lavoratore.

Per le pensioni liquidate, con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1994, a carico delle forme di previdenza sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, l'assicurato o i suoi superstiti hanno la facoltà di optare per la determinazione della pensione sulla base del limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dal rispettivo ordinamento al 31 dicembre 1983 o, ove non sia previsto alcun limite, sulla base dell'ammontare della retribuzione pensionabile maturata al 31 dicembre 1983 secondo l'ordinamento stesso.

Il limite massimo di retribuzione annua ai fini della determinazione delle pensioni liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1971-31 dicembre 1984 è fissato in:

- 1) lire 13.205.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1971;
- 2) lire 13.825.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1972;
- 3) lire 14.586.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1973;
- 4) lire 16.015.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1974;
- 5) lire 18.097.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1975;
- 6) lire 19.581.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1976;
- 7) lire 20.875.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1977;

8) lire 23.267.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1978;

9) lire 24.365.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1979;

10) lire 25.572.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1980;

11) lire 27.439.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1981;

12) lire 28.906.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1982;

13) lire 30.456.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1983;

14) lire 32.253.000 per le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno 1984.

Per le pensioni di cui al comma precedente si procede, a domanda, alla rideterminazione dell'importo sulla base dei limiti massimi di retribuzione indicati nel comma stesso e relativi all'anno di decorrenza della pensione e il corrispondente ammontare, comprensivo delle rivalutazioni nel frattempo intervenute, è corrisposto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 13.

(Contribuzione al sistema pensionistico).

Gli oneri relativi al finanziamento di tutti i trattamenti pensionistici obbligatori sono ripartiti tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente di due terzi ed un terzo.

Per i lavoratori iscritti a forme sostitutive, esonerative ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un contributo di solidarietà nella misura del tre per cento della retribuzione imponibile agli effetti pensionistici, di cui l'uno per cento a carico del lavoratore. Il contributo è versato dalle competenti amministrazioni e fondi pensionistici all'anzidetto Fondo pensioni lavoratori dipendenti entro 20 giorni dalla fine del mese di pagamento.

Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni dei fondi di cui al primo comma le aliquote contributive afferenti ai fondi stessi possono essere modificate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentiti gli organi di amministrazione interessati.

ART. 14.

(Apporto dello Stato).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 lo Stato concorre al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi assumendo a proprio carico, per ciascuna pensione, escluse quelle supplementari, un onere pari al 50 per cento dell'importo della pensione sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 sono abrogati l'articolo 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'articolo 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

ART. 15.

(Aggiornamento delle pensioni dei pubblici dipendenti).

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi indicati negli articoli seguenti, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1983 di un importo determinato in base alle aliquote percentuali stabilite dagli articoli medesimi da applicarsi sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione privilegiata.

A decorrere dal 1° gennaio 1984 le pensioni di cui al comma precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento ai comparti ed alle date di decor-

renza dei trattamenti indicati nella tabella A allegata alla presente legge. Per le pensioni di reversibilità l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60 per cento.

Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1983.

Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui al successivo articolo 17.

L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale è a carico del Fondo e della Cassa predetti.

ART. 16.

(Perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti).

Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, con esclusione di quelle spettanti al personale di cui al comma secondo e di quelle a carico delle casse indicate nell'articolo 17 sono aumentate delle seguenti aliquote:

a) 50 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di decorrenza dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri assegni similari di cui alle leggi 27 ottobre 1973, n. 628, 30 luglio 1973, n. 477, al decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57;

b) 25 per cento fino a lire 1.000.000, 20 per cento sull'eccedenza fino a lire 2.000.000 e 10 per cento sull'ulteriore eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive a quelle indi-

cate nella lettera a), fino al 1° gennaio 1976;

c) 10 per cento fino a lire 1.000.000 e 5 per cento sull'eccedenza, per le pensioni relative a cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1976 ed anteriori alle date di decorrenza giuridica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, ed alla legge 3 aprile 1979, n. 101.

Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'Università sono aumentate:

a) del 18 per cento, per le cessazioni dal servizio fino al 1° gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1° gennaio 1977 ed il 1° gennaio 1979;

b) del 13 per cento, per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1° gennaio 1977.

ART. 17.

(Perequazione delle pensioni, degli istituti di previdenza e dei trattamenti di quiescenza del personale civile e militare dello Stato).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'importo annuo lordo delle pensioni dirette, indirette e di reversibilità della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° febbraio 1981, è aumentato applicando all'importo spettante al 31 dicembre 1981, considerato con esclusione dell'indennità integrativa speciale delle quote di aggiunta di famiglia e degli emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione di privilegio, le seguenti

percentuali rispettivamente, per le prime lire 4.000.000, per l'eccedenza fino a lire 8.000.000 e per l'ulteriore eccedenza:

a) del 40, del 30 e del 25 per cento, per le cessazioni anteriori al 1° gennaio 1958;

b) del 30, del 25 e del 20 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1958 al 30 giugno 1965;

c) del 25, del 20 e del 15 per cento, per le cessazioni dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1974;

d) del 20, del 15 e del 10 per cento, per le cessazioni dal 1° gennaio 1975 al 30 settembre 1978;

e) del 15, del 10 e del 5 per cento, per le cessazioni dal 1° ottobre 1978 al 31 gennaio 1981.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 gli importi indicati nella tabella unita alla legge 27 aprile 1981, n. 167, sono aumentati, per la Cassa pensioni ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori del 20 per cento.

Gli importi degli aumenti di cui al comma precedente sono maggiorati del 50 per cento con effetto dal 1° gennaio 1984.

Gli oneri relativi ai miglioramenti di cui al presente articolo sono a carico delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza.

Le pensioni normali dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui alla tabella A annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e quelle di reversibilità dei loro aventi causa sono raddoppiate con decorrenza dal 1° gennaio 1983. Dalla stessa data si applicano alle predette pensioni le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.

Il trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato inquadrato nei livelli retributivi a norma degli articoli 4, 46, 101, 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312, collocato a riposo dalle date di decorrenza giuridica previste dalla predetta legge ed avente titolo al riconoscimento della valutazione dell'intera anzianità pregressa a norma dell'articolo 152 della legge medesima, è riliquidato, con decorrenza economica dal 1°

gennaio 1983, secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, e nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.

ART. 18.

(Trattamenti di fine servizio erogati ai dipendenti pubblici).

Con effetto dal 1° gennaio 1981, l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni è utile ai fini del trattamento di buonuscita o analoghi trattamenti di fine servizio, nella misura massima fissata dall'articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni.

Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ai fini dell'applicazione del comma precedente, la misura dell'indennità integrativa speciale fissata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, è ridotta dell'importo dell'indennità stessa già conglobata nello stipendio a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 885.

Al personale per il quale l'ultimo giorno di servizio sia compreso nel periodo che va dal 1° gennaio 1971 alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità di buonuscita viene riliquidata d'ufficio entro 24 mesi da tale ultima data, ricomprendendo nella base di calcolo della prestazione l'indennità integrativa speciale spettante all'atto della cessazione dal servizio, secondo i criteri e i limiti di cui ai precedenti commi.

ART. 19.

(Perequazione delle pensioni).

I lavoratori che siano stati titolari di rapporto di lavoro subordinato, soggetto alla normativa di cui alla presente legge,

risolto nel periodo 1° febbraio 1977-31 maggio 1982 e che siano titolari di pensione, con decorrenza compresa nel predetto periodo, liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e dei trattamenti di previdenza sostitutivi, ed esonerativi dell'assicurazione stessa, hanno diritto, a domanda, a una maggiorazione della pensione, determinata, a seconda dell'anno di risoluzione del rapporto di lavoro, nelle seguenti misure annue: lire 63.000 per il 1977; lire 118.000 per il 1978; lire 202.000 per il 1979; lire 338.000 per il 1980; lire 473.000 per il 1981 e lire 574.000 per il 1982.

La maggiorazione di cui al precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda, si aggiunge alla pensione in pagamento e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa.

La maggiorazione di cui al primo comma è corrisposta a condizione che il rapporto di lavoro, cessato nel periodo indicato, abbia avuto durata non inferiore a cinque anni, che la relativa indennità di anzianità o di buonuscita sia stata calcolata senza computare gli scatti di scala mobile maturati dal 1° febbraio 1977, e che il lavoratore non abbia percepito compensi sostitutivi del computo degli scatti stessi.

L'interessato dovrà esibire all'ente erogatore copia autentica del prospetto di liquidazione dell'indennità di anzianità o di buonuscita percepita, nonché una dichiarazione autenticata del datore di lavoro, dalla quale risulti che questi non ha corrisposto compensi sostitutivi. Nel caso di irreperibilità del datore di lavoro, la documentazione predetta può essere sostituita da una dichiarazione di responsabilità dell'interessato autenticata con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo sono a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale verserà alla gestione pensionistica il corrispettivo in valore capitale della maggiorazione di cui ai precedenti commi, calcolato con le norme e le modalità

di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiunque compia atti diretti a procurare a se o ad altri l'indebita percezione della maggiorazione di cui al presente articolo è tenuto a versare una somma compresa tra il doppio e il quadruplo di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo di garanzia.

ART. 20.

(Lavoratori ex combattenti).

Gli *ex* combattenti, i partigiani e i mutilati o invalidi di guerra, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del trattamento di pensione spettante nella misura di lire 30.000 mensili.

La maggiorazione prevista dal precedente comma, trova applicazione, a domanda degli interessati, anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetti economici dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda ed operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni, e ai fini della pensione sociale prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

ART. 21.

(Persone addette alle cure domestiche della propria famiglia).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 le persone di età non inferiore ai 25 anni e non superiore a quaranta anni che, non prestando attività lavorativa alle dipendenze di terzi od autonoma o non essendo iscritte in albi professionali ovvero non essendo titolari di pensione diretta, si occupano, senza vincolo di subordinazione, delle cure domestiche nella propria famiglia, possono ottenere, a domanda, l'iscrizione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il limite minimo di età per le persone coniugate e per gli orfani non studenti è ridotto a 18 anni.

Sono escluse dalla facoltà di cui al precedente comma le persone che sono in possesso dei requisiti per l'ammissione alla prosecuzione volontaria in una delle gestioni previdenziali che tutelano le attività lavorative di cui al comma stesso o possono perfezionare tali requisiti per effetto della ricongiunzione delle posizioni assicurative.

Per l'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria di cui al precedente primo comma, per il versamento dei contributi e per il raggiungimento del diritto alle prestazioni e della misura di queste si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del contributo dovuto è quello previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per i lavoratori dipendenti comuni.

Le persone che, alla data di pubblicazione della presente legge, risultano già iscritte alla « Mutualità pensioni » disciplinata dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, possono richiedere, entro un anno dalla data predetta, di avvalersi delle disposizioni di cui ai commi precedenti indipendentemente dal possesso dei requisiti in essi previsti.

I contributi versati dagli assicurati di cui al comma precedente sino alla data del 31 dicembre 1984, sono considerati utili ai fini del calcolo del diritto a pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria e della misura di questa. A tale scopo viene accreditato per ciascun anno o frazione di esso un numero di contributi pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo l'importo complessivamente versato per ciascun anno o frazione di esso per l'importo corrispondente al valore del contributo volontario minimo in vigore nei periodi considerati, per i lavoratori dipendenti comuni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a prevedere le procedure mediante le quali sarà attuata la soppressione della gestione « Mutualità pensioni » nonché le modalità per la gestione ad esaurimento che dovrà garantire alle attuali iscritte i trattamenti previsti dalla legge 5 marzo 1963, n. 389.

ART. 22.

(Riconoscimento figurativo dei periodi di malattia e assenza per infortunio).

Ai fini del calcolo delle pensioni con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, i periodi indennizzati di malattia ed i periodi di assenza per infortunio indennizzati con l'indennità economica per inabilità temporanea, successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti figurativamente anche oltre i limiti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 23.

(Assicurazioni sociali per i lavoratori dello spettacolo).

L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), istituito con decreto-legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, con legge 29 novembre 1952, n. 2388, è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1985.

Con la stessa decorrenza è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il « Fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio » con separate evidenze contabili, per la gestione, con le norme in vigore per le assicurazioni gestite dal soppresso ENPALS, ivi comprese quelle di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti nei confronti dei lavoratori dello spettacolo e dei calciatori e degli allenatori di calcio.

Sono iscritti al Fondo di cui al comma precedente i lavoratori delle categorie artistiche e tecniche di cui ai numeri da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i calciatori e gli allenatori di calcio indicati dall'articolo 1 della legge 14 giugno 1973, n. 366.

Sono altresì iscritti al Fondo i lavoratori appartenenti alle categorie indicate dal numero 15) e successivi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino assicurati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo alla data del 31 dicembre 1984. Il Fondo deve tenere separata contabilità per la gestione delle posizioni assicurative e dei trattamenti pensionistici dei lavoratori delle categorie medesime ai fini dell'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei relativi saldi attivi e passivi.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale amministra il Fondo, compila i bilanci di esercizio, facendone risultare le attività e le passività, nonché le entrate e le spese di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale succede nelle attività e passività, negli oneri e nei diritti, nelle riserve co-

munque costituite ed in quanto altro di pertinenza dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e del Fondo di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366.

Il personale dipendente dell'ENPALS non assegnato ad altre amministrazioni in seguito alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, è trasferito, secondo i criteri generali contenuti nell'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70, all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, che provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dipendente.

TITOLO II.

TRATTAMENTI DI PENSIONE DEI LAVORATORI AUTONOMI.

ART. 24.

*(Pensione degli artigiani
e degli esercenti attività commerciali).*

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare, con effetto dal 1° gennaio 1985, in favore degli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alle rispettive gestioni, al 2 per cento del reddito annuo d'impresa determinato per ciascun soggetto assicurato, ai sensi del successivo articolo 27, quale risulta dalla media dei redditi relativi agli ultimi dieci anni solari, o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione. In caso di anzianità contributiva superiore ai venti anni l'importo della pensione non può, comunque, essere inferiore all'importo del trattamento minimo di cui al successivo articolo 25 maggiorato, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione oltre il ventesimo da una quota pari al 2 per cento del reddito predetto. La pensione, fermo restando quanto previsto all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integrabile al trattamento minimo.

Il reddito di cui al precedente comma è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui il reddito si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.

In assenza di reddito d'impresa imponibile ai fini dell'IRPEF ovvero in presenza di un reddito pari o inferiore a quello determinato ai sensi del presente comma, è preso in considerazione per ciascun anno un reddito d'impresa d'ammontare pari alla retribuzione media, rapportata ad anno, che nella tabella allegato C al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, corrisponde ad un contributo base pari allo 0,11 per cento del contributo di cui al successivo articolo 27, secondo comma, lettera a). Tale reddito, in presenza di reddito di impresa ad esso inferiore ovvero in assenza di reddito d'impresa, non è preso in considerazione ai fini della maggiorazione di cui al primo comma.

Il reddito d'impresa preso in considerazione è pari, per ciascuno degli anni anteriori al 1982, alla retribuzione media, rapportata ad anno, che, nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Ai lavoratori assicurati ed ai loro superstiti è data facoltà di riscatto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativamente alla differenza tra il reddito d'impresa dichiarato ai fini IRPEF ed il reddito determinato in base ai criteri predetti. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione il reddito d'impresa denunciato ai fini dell'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito preso a base per i familiari collaboratori è rappresentato dalla quota di reddito denunciata per ciascuno di essi ai sensi del successivo articolo 27. Tale quota non può superare in ogni caso il 50 per cento del reddito d'impresa predetto.

Per gli anni antecedenti al 1982 è ammessa facoltà di riscatto, entro il limite del 50 per cento del reddito globale denunciato dal titolare dell'impresa artigiana o dell'esercizio commerciale, ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

ART. 25.

(Trattamenti minimi di pensione).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'importo mensile del trattamento minimo delle pensioni a carico delle gestioni speciali per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali è pari a quello del trattamento minimo a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Le pensioni integrate al trattamento minimo, la quota base di cui al precedente articolo 24 e la quota di pensione eccedente il trattamento minimo sono soggette all'adeguamento automatico secondo la disciplina di cui all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 ai pensionati delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si applica l'articolo 14 *quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a quindici anni.

ART. 26.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione per artigiani e commercianti).

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nelle gestioni speciali degli

artigiani e degli esercenti attività commerciali sono calcolate con le norme previste all'articolo 24 della presente legge per le pensioni autonome a carico delle gestioni medesime, fatta eccezione per le norme relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come modificato dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni. Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui all'articolo 24 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 27.

(Finanziamento delle gestioni per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali).

Il finanziamento delle gestioni è assicurato attraverso la contribuzione delle categorie e con l'apporto dello Stato di cui al precedente articolo 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la contribuzione della categoria consiste in:

a) un contributo annuo capitaro per ciascun iscritto alle gestioni, rivalutato annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria;

b) un contributo in percentuale sul reddito annuo, derivante dall'attività di impresa, che dà titolo all'iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF relativo all'anno precedente;

c) un contributo annuo capitaro per ciascun iscritto ai fini del risanamento

del *deficit* patrimoniale delle Gestioni esistente al 31 dicembre 1984.

I contributi di cui al precedente comma sono stabiliti entro il 31 dicembre 1984 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni interessate.

I contributi di cui al secondo comma del presente articolo debbono essere versati separatamente per ciascun familiare collaboratore. Ai fini del versamento di cui alla lettera *b*) il titolare deve indicare la quota di reddito di pertinenza di ciascun familiare collaboratore.

I contributi di cui al presente articolo e quelli di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, si prescrivono con il decorso di dieci anni dalla data in cui avrebbero dovuto essere versati; la disposizione di cui al presente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 28.

(Versamento dei contributi).

Il titolare dell'impresa artigiana o commerciale è tenuto al pagamento dei contributi di cui al precedente articolo 27 per sé e per i familiari collaboratori, salvo diritto di rivalsa.

Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza e della determinazione della pensione, il massimale di reddito annuo di impresa è pari a tre volte il prodotto dell'importo del trattamento minimo di pensione vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti alla data del 31 dicembre 1984 rapportato ad anno per il numero dei componenti l'impresa artigiana o commerciale. Sulla quota del reddito eccedente è dovuto un contributo di solidarietà pari all'1 per cento.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati

amministratori delle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali ed il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il contributo di cui al precedente articolo 27, lettera *b*), è adeguato in relazione ai risultati del bilancio, al prevedibile andamento della gestione ed all'andamento del reddito medio di impresa denunciato ai fini dell'IRPEF.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha diritto di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette le informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli artigiani e gli esercenti attività commerciali iscritti alle relative gestioni speciali di previdenza.

I contributi di previdenza ed assistenza sono versati a scadenze trimestrali entro il giorno 25 del mese successivo alla scadenza del trimestre solare al quale si riferiscono, ad eccezione di quelli di cui al precedente articolo 27, lettera *b*), ed all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi al primo trimestre di ciascun anno, che debbono essere versati entro la scadenza relativa al secondo trimestre.

ART. 29.

(Contributo aggiuntivo aziendale).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, il reddito complessivo d'impresa previsto ai precedenti articoli 27, lettera *b*), e 28 è preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 30.

(Prosecuzione volontaria).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 gli artigiani e gli esercenti attività commer-

ciali sono inseriti, ai fini dei versamenti volontari, nella tabella di reddito, allegato B, alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi dei precedenti articoli 24 e 27 negli ultimi tre anni di lavoro.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella seconda classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al secondo comma, lettera a) del precedente articolo 27 e del contributo di cui alla lettera b) del comma stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono rivalutati annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, entro il limite massimo di cui al secondo comma del precedente articolo 28.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 31.

*(Pensione dei coltivatori diretti,
mezzadri e coloni).*

La misura dei trattamenti pensionistici da liquidare con effetto dal 1° gennaio 1985 in favore degli iscritti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione alla gestione, al 2 per cento del reddito complessivo annuo.

Il reddito di cui al comma precedente è pari alla media dei redditi relativi ai dieci anni solari o al minor numero di essi, anteriori alla decorrenza della pensione, ottenuti sommando la retribuzione convenzionale di cui al successivo articolo 34, numero 1), e la quota di reddito agrario di cui al successivo quarto comma. Il reddito complessivo relativo a ciascun anno è rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione.

Il reddito da considerare per ciascun anno anteriore al 1982 è pari alla retribuzione media, rapportata ad anno che, nella tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni, corrisponde al valore del contributo base versato dagli assicurati. Per gli anni 1982, 1983 e 1984 è preso in considerazione il reddito agrario utilizzato ai fini dell'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

Il reddito preso a base in ciascun anno per i singoli componenti del nucleo familiare diretto coltivatore o mezzadrile colonico è costituito dalla quota del reddito agrario di cui al punto 2) del successivo articolo 34 risultante dalla ripartizione del reddito stesso tra i componenti attivi del nucleo familiare alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il contributo aggiuntivo di cui al predetto articolo 34. La ripartizione del reddito è operata secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il reddito previsto al successivo articolo 34, numero 2), non può essere comunque inferiore o superiore a quello corrispondente, secondo i rapporti desumibili dalle percentuali contributive di cui allo

stesso numero 2), rispettivamente all'importo dei contributi minimi e massimi in esso stabiliti.

ART. 32.

(Trattamenti minimi di pensione per coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985, gli importi dei trattamenti minimi di pensione a carico della Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono equiparati a quelli dei trattamenti minimi a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 1985, ai pensionati della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni si applica l'articolo 14-*quater*, terzo e quarto comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive integrazioni e modificazioni, sempreché possano far valere un periodo di assicurazione e contribuzione obbligatoria, effettiva e figurativa, con esclusione della contribuzione volontaria e di quella afferente a periodi successivi a quelli di decorrenza della pensione, superiore a 2.340 contributi giornalieri.

Ai fini della determinazione del requisito di contribuzione di cui al precedente comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

ART. 33.

(Pensioni supplementari e supplementi di pensione di coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Le pensioni supplementari liquidate con decorrenza dal 1° gennaio 1985 ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sono calcolate con le norme previste all'articolo 31 della presente legge per le pensioni autonome a carico della gestione medesima fatta eccezione per le norme

relative all'integrazione alla misura del trattamento minimo.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche ai supplementi di pensione da liquidare a carico della gestione di cui al comma predetto ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la determinazione della misura del supplemento si prendono in considerazione i redditi di cui al secondo comma dell'articolo 31 della presente legge ed i periodi ad esso relativi. Il supplemento di pensione si somma alla pensione autonoma e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

ART. 34.

(Misura dei contributi dovuti alla Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi concedenti sono determinati come segue:

1) una quota annua per ciascun iscritto, rapportata a centocinquantasei giornate, commisurata ad una retribuzione convenzionale, determinata ogni triennio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rapporto alle retribuzioni minime degli operai dell'industria, calcolate dall'Istituto centrale di statistica, nella misura media degli ultimi tre anni antecedenti l'anno di applicazione, tenendo conto della diversità dei redditi tra i vari settori. Tale quota è stabilita nella misura del 7,15 per cento, comprensiva del contributo base pari allo 0,11 per cento, ridotta al 3,60 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537.

2) una quota aggiuntiva, per ciascuna azienda familiare, commisurata al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 59, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della Commissione censuaria centrale. Detta quota è stabilita, fino all'entrata in vigore della revisione degli estimi catastali, nella misura del 30 per cento, ridotta al 15 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537. Tale quota aggiuntiva non può essere comunque inferiore a lire 20.000 e superiore a lire 500.000. I predetti limiti, che vengono adeguati ogni triennio con il decreto previsto al precedente numero 1), sono ridotti del 50 per cento per le imprese ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'articolo 13, ultimo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 settembre 1981, n. 537.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160. I contributi versati sino alla data suddetta sono trasferiti alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni.

ART. 35.

(Risanamento finanziario della Gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Ai fini del risanamento finanziario della Gestione speciale per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, il disavanzo patrimoniale risultante al 31 dicembre 1984 è posto a carico dello Stato.

È altresì posto a carico dello Stato l'onere delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale con decorrenza anteriore

al 1° gennaio 1985 e l'onere delle pensioni di reversibilità derivanti dalle medesime.

ART. 36.

(Prosecuzione volontaria).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, ai fini dei versamenti volontari, sono inseriti nella tabella di reddito, allegato C, alla presente legge. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi presi in considerazione ai sensi del precedente articolo 31 negli ultimi tre anni di lavoro. I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985 sono inseriti nella quinta classe di reddito della suddetta tabella.

L'importo del contributo corrispondente a ciascuna classe di reddito è dato dalla somma del contributo di cui al precedente articolo 34, numero 1) e del contributo di cui al numero 2) dell'articolo stesso, quale risulta dall'applicazione della percentuale in esso prevista al reddito medio di cui al precedente primo comma. I redditi relativi alla tabella indicata al primo comma sono adeguati annualmente, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Resta fermo l'importo del contributo volontario minimo stabilito dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

ART. 37.

(Pensioni per classi di contribuzione volontaria degli artigiani, degli esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Gli artigiani, gli esercenti attività commerciali, i coltivatori diretti, i mez-

zadri e i coloni, iscritti alle rispettive gestioni speciali, possono, ai fini del conseguimento di pensioni aggiuntive di quella obbligatoria, accedere volontariamente a classi di contribuzione corrispondenti a classi di reddito convenzionale.

La gestione dei contributi e delle pensioni di cui al comma precedente è tenuta con evidenza separata contabile rispetto ai contributi obbligatori ed è affidata ai Comitati amministratori delle gestioni speciali per artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Le classi di reddito convenzionale sono adeguate annualmente, e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria con l'arrotondamento alle 10 lire per eccesso.

L'importo annuo della pensione aggiuntiva è pari per ogni anno di contribuzione ed entro il limite massimo di quaranta anni al 2 per cento della media di tutti i redditi convenzionali annui sui quali sono stati versati i contributi ed è annualmente rivalutato con i criteri di cui al comma precedente.

Ai fini del calcolo della pensione i singoli redditi convenzionali sono computati nella misura adeguata vigente nell'anno in cui è stato versato l'ultimo contributo.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le classi di reddito convenzionale, la corrispondente aliquota contributiva, le modalità ed i termini dei versamenti.

L'aliquota contributiva anzidetta è soggetta a variazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Comitati amministratori delle Gestioni speciali, al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni stesse.

Per quanto non disposto dal presente articolo si applica, ove compatibile, la disciplina vigente per le Gestioni speciali obbligatorie.

TITOLO III.

RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CAPO I.

ORGANIZZAZIONE E CONTROLLI.

ART. 38.

*(Funzioni e finalità
dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale).*

L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ente pubblico erogatore dei servizi, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della politica economica generale, adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità e di imprenditorialità.

A tale scopo sono contenute nel presente titolo norme per il riordino della gestione dell'Istituto medesimo, il quale è escluso dall'applicazione della legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 39.

*(Organi dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale).*

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Sono organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;

- 3) il Comitato esecutivo;
- 4) i Comitati amministratori delle gestioni finanziarie;
- 5) i Comitati preposti alla gestione dei Fondi e delle Casse;
- 6) i Comitati regionali;
- 7) i Comitati provinciali;
- 8) il Collegio dei sindaci;
- 9) il Direttore generale ».

ART. 40.

(Presidente).

La prima parte del secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituita dalla seguente:

« Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, salvo quanto previsto in materia dal quinto comma del presente articolo, ed esercita le seguenti funzioni: ».

I numeri 2 e 3 del citato secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« 2) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e i Comitati preposti a Fondi e Casse; può delegare a componenti del Consiglio di amministrazione la presidenza dei Comitati anzidetti;

3) determina gli argomenti da sottoporre agli organi predetti ».

Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è abrogato.

Il quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito di criteri generali, attribuisce la legale rappresentanza dell'ente al Direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito delle circoscrizioni periferiche, ai dirigenti periferici. In caso di assenza o impedimento dei

titolari dei poteri di rappresentanza, l'esercizio dei poteri medesimi è assunto dai funzionari designati a farne le veci, salvo diversa disposizione di regolamento ».

ART. 41.

*(Composizione del Consiglio
di amministrazione).*

Il primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro:

1) sedici rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, dei quali uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni; uno in rappresentanza degli artigiani ed uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

3) sette rappresentanti dei datori di lavoro, dei quali quattro in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria, di cui uno in rappresentanza delle aziende pubbliche; uno in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura; due in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio, turismo ed attività affini ed ausiliarie;

4) due rappresentanti del personale dell'Istituto eletti dal personale medesimo;

5) due funzionari dell'amministrazione dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale in rappresentanza rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e due supplenti di

qualifica non inferiore a primo dirigente ».

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni è abrogato.

Dopo l'ultimo comma del citato articolo 3 è aggiunto il seguente:

« Alle sedute del Consiglio di amministrazione assistono i dirigenti responsabili dei servizi dell'Istituto in relazione agli argomenti trattati ».

ART. 42.

(Competenze del Consiglio di amministrazione).

L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) proporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una terna di nomi per la nomina del Presidente dell'Istituto;

2) nominare due vice Presidenti, scegliendone uno tra i consiglieri rappresentanti dei lavoratori dipendenti ed uno tra i consiglieri rappresentanti dei datori di lavoro;

3) nominare i membri non di diritto del Comitato esecutivo;

4) fare la proposta per la nomina e per il trattamento economico del Direttore generale;

5) nominare, su proposta del Direttore generale, i vice Direttori generali in numero di quattro e designare, su proposta del medesimo Direttore generale, il vice Direttore generale vicario;

6) deliberare, su proposta del Direttore generale, la dotazione organica del personale e le promozioni dei dirigenti;

7) deliberare il regolamento per il funzionamento degli organi di amministrazione — ivi compresi i Comitati preposti alle gestioni Fondi e Casse amministrati dall'Istituto nonché i Comitati regionali e provinciali — nei limiti delle disposizioni legislative e nel rispetto dei poteri espressamente attribuiti ai vari organi dalle disposizioni medesime o dai regolamenti;

8) deliberare le direttive e gli obiettivi generali dell'attività e del funzionamento dell'Istituto ed i piani operativi finalizzati al raggiungimento dei predetti obiettivi;

9) deliberare i bilanci consuntivi e preventivi e le eventuali variazioni a questi ultimi;

10) deliberare i regolamenti non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi nonché le condizioni e le tariffe relative alle assicurazioni facoltative o a particolari rami assicurativi, ivi compresi i fondi integrativi eventualmente gestiti;

11) deliberare, sentiti i Comitati delle singole gestioni, la costituzione dei fondi di riserva previsti da leggi o da regolamenti, nonché i criteri direttivi generali per gli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle varie gestioni secondo il piano di cui al successivo punto;

12) deliberare il piano degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidità delle gestioni affidate all'Istituto;

13) deliberare la regolamentazione di massima delle convenzioni che si rendano necessarie per l'attuazione dei compiti dell'Istituto, determinando i limiti entro i quali gli organi e i funzionari dell'Istituto medesimo possono decidere in materia;

14) deliberare l'acquisto, l'alienazione e la permuta dei beni immobili, nonché la loro eventuale trasformazione;

15) deliberare il regolamento per lo stato giuridico, il trattamento economico e di fine servizio del personale; le attribuzioni del Direttore generale e dei dirigenti centrali e periferici nonché le modalità concorsuali di accesso alla dirigenza;

16) approvare il regolamento amministrativo contabile per la disciplina delle procedure per gli appalti e le forniture e la stipulazione dei contratti in genere, stabilendo i limiti, anche di spesa, entro i quali gli organi centrali e periferici dell'Istituto e i dirigenti sono competenti a decidere in materia e prevedendo modalità di attuazione che, anche in deroga alle vigenti disposizioni, tengano conto della peculiarità delle funzioni e dell'organizzazione amministrativa dell'ente;

17) coordinare e armonizzare l'azione degli organi preposti alle varie gestioni e dei comitati regionali e provinciali pur nel rispetto delle relative attribuzioni; esaminare le periodiche relazioni sull'attività dei comitati allo scopo di verificare l'idoneità dei criteri organizzativi dell'Istituto; coordinare gli orientamenti che emergono dall'attività medesima e pronunziarsi sulle questioni poste dai comitati stessi, qualora non attengano a materia compresa nella competenza specifica di altri organi centrali;

18) deliberare sulle questioni di massima concernenti l'interpretazione delle vigenti disposizioni e pronunziarsi sulle proposte e sulle questioni che siano ad esso sottoposte dal Comitato esecutivo e dagli organi collegiali dell'Istituto, dal Presidente o dal Direttore generale;

19) deliberare la costituzione di commissioni consiliari, a carattere temporaneo, con compiti istruttori e di studio di particolari e determinate questioni;

20) deliberare, sentite le organizzazioni sindacali, l'ordinamento dei servizi dell'ente e determinare, secondo l'organizzazione del lavoro, il numero degli

addetti a ciascun ufficio nell'ambito delle dotazioni organiche di cui al numero 6);

21) esercitare le altre attribuzioni che siano ad esso demandate da leggi e regolamenti o che, comunque, non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto ».

ART. 43.

(Composizione del Comitato esecutivo).

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente dell'Istituto ed è composto, oltre che dal Presidente medesimo e dai due vice Presidenti, dai seguenti membri eletti dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno:

1) sette consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) un rappresentante del personale dell'Istituto ».

ART. 44.

(Competenze del Comitato esecutivo).

L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Spetta al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) esaminare i bilanci consuntivi con gli stati patrimoniali ed i bilanci preventivi di tutte le gestioni dell'Istituto, corredati dalle relazioni del Direttore ge-

nerale e dal parere dei Comitati amministratori delle gestioni e di quelli preposti a Fondi o Casse, nonché i bilanci preventivo e consuntivo generali con lo stato patrimoniale generale dell'Istituto, predisposti a norma delle vigenti disposizioni legislative, da sottoporre a deliberazione del Consiglio di amministrazione;

2) deliberare l'impiego dei fondi disponibili delle Gestioni dell'Istituto, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione ed in attuazione del piano degli impieghi dallo stesso deliberato, sentito il parere dei Comitati delle Gestioni, Fondi o Casse, secondo le rispettive competenze;

3) esaminare e deliberare sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti tecnici relativi alle gestioni assicurative dell'Istituto;

4) deliberare le modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi, nonché la disciplina delle rateizzazioni contributive;

5) deliberare l'istituzione degli uffici subprovinciali;

6) disciplinare la materia delle autorizzazioni all'accentramento degli adempimenti contributivi presso una sola sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

7) disciplinare la materia dell'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali, e decidere, in via definitiva, i relativi ricorsi;

8) decidere, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla Gestione dei trattamenti familiari, alla Gestione di cui all'articolo 58 della presente legge, alla Gestione speciale ad esaurimento costituita ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché i ricorsi, previsti da norme di legge o di regolamento, che non siano direttamente attribuiti alla competenza degli altri organi dell'Istituto;

9) deliberare sulle domande per cancellazione o surrogazione o riduzione delle ipoteche iscritte a garanzia dell'Istituto e sulle annotazioni relative alle ipoteche stesse;

10) deliberare, su proposta del Direttore generale, i seguenti provvedimenti in materia di personale:

a) indizione dei concorsi ed approvazione delle graduatorie dei concorsi stessi;

b) equo indennizzo;

c) comandi e distacchi presso altre pubbliche amministrazioni sia in Italia che all'estero e utilizzazione per lo studio di progetti speciali, anche mediante il collocamento del personale interessato fuori dei quadri organici;

d) dispensa dal servizio per motivi di salute;

e) riassunzioni in servizio;

f) sospensione dalla qualifica e rimozione dall'impiego a seguito di procedimento disciplinare;

11) esercitare tutte le altre attribuzioni che siano ad esso espressamente demandate da leggi o da regolamenti o che comunque non siano comprese nella sfera di competenza degli altri organi di amministrazione dell'Istituto ».

ART. 45.

(Procedure di controllo).

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che esercita le relative funzioni secondo le vigenti disposizioni e nel rispetto dell'autonomia dell'Istituto.

I regolamenti ed i criteri direttivi generali deliberati dal Consiglio di amministrazione, nonché le delibere meramente applicative che per legge non siano soggette ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutive e vengono trasmesse, per l'esercizio del potere di

controllo di cui al primo comma, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Le delibere con cui il Consiglio di amministrazione adotta o modifica il regolamento organico, definisce o modifica la dotazione organica del personale o quella dei dirigenti, sono trasmesse per l'approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame del Consiglio di amministrazione.

Per i rilievi riguardanti i vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme di legge che si ritengono violate.

Trascorso tale termine di sessanta giorni, le delibere non restituite diventano esecutive.

Le delibere diventano comunque esecutive qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione del Consiglio di amministrazione, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità.

ART. 46.

(Controllo sui bilanci).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi e su quelli consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e rinviare i bilanci medesimi a nuovo esame da parte del Consiglio di amministrazione per le motivate decisioni definitive.

ART. 47.

(Collegio dei sindaci).

Il Collegio dei sindaci vigila sulla regolarità contabile di tutte le gestioni amministrative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Spetta in particolare al Collegio sindacale rivedere e controllare le scritture contabili e rivedere i bilanci consuntivi e preventivi riferendone al Consiglio di amministrazione. Il Collegio sindacale è composto da:

1) un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente;

2) due rappresentanti del Ministero del lavoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale;

3) due rappresentanti del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a dirigente generale.

Per ciascuno dei componenti del Collegio è nominato un membro supplente.

I componenti del Collegio sindacale intervengono alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei comitati previsti per le varie gestioni.

Su designazione del presidente del Collegio assistono normalmente alle adunanze degli altri organi centrali almeno due sindaci. Il presidente può scegliere uno dei sindaci anzidetti, designati ad assistere normalmente alle adunanze, anche tra quelli supplenti.

I sindaci non possono far parte di commissioni e comitati comunque istituiti nell'ambito dell'Istituto, né ricevere incarichi di studi o consulenza.

Il Collegio dei sindaci è costituito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il presidente del collegio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro. Con lo stesso decreto è designato il componente effettivo che, in caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume temporaneamente le funzioni.

I componenti effettivi del Collegio dei sindaci dell'Istituto sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato

con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

I limiti numerici e di qualifica di cui alla tabelle VII e XV annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si intendono modificati nel senso che i funzionari, rispettivamente, del Ministero del tesoro e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, collocati fuori ruolo ai sensi del precedente comma, si aggiungono a quelli per i quali tale collocamento è consentito con destinazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Al collocamento fuori ruolo a norma del presente articolo si provvede nelle forme previste, per le varie qualifiche, dalle disposizioni vigenti.

Sono abrogati gli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 48.

*(Decisioni illegittime
adottate dai Comitati centrali).*

L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati centrali sui ricorsi di loro competenza può essere sospesa da parte del Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ove si evidenzino profili di illegittimità. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione.

Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

ART. 49.

*(Responsabilità degli amministratori
e dei funzionari).*

Gli organi e i funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ri-

spondono dei danni arrecati all'amministrazione, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, solo in caso di dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinaria prevista dal codice civile, che inizia a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto causativo del danno.

ART. 50.

(Direttore generale).

L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Direttore generale dell'Istituto sovrintende all'organizzazione dell'ente, curandone l'unità operativa e d'indirizzo tecnico-amministrativo; adotta gli atti necessari all'efficace andamento dei servizi; partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e dei Comitati amministratori delle Gestioni, Fondi o Casse con facoltà di iniziativa e di proposta.

Il Direttore generale è scelto tra i dirigenti dell'ente ovvero tra esperti delle discipline tecniche e professionali attinenti ai compiti dell'ente stesso ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione per un periodo di cinque anni rinnovabile una sola volta.

Il trattamento economico del Direttore generale è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Il Direttore generale è coadiuvato da quattro vice direttori generali i quali ne esercitano le attività su delega del Direttore medesimo, che stabilisce altresì i rispettivi settori di competenza.

Il trattamento economico dei vice direttori generali è determinato con le stesse modalità previste dal terzo comma del presente articolo.

In caso di assenza o di impedimento, il Direttore generale è sostituito dal vice direttore generale vicario che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante.

In caso di vacanza dell'ufficio di Direttore generale, il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di cui al numero 5) dell'articolo 42; fino alla nomina del nuovo Direttore generale, le funzioni sono assunte dal vice direttore generale di cui al precedente comma.

Al Direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le norme sull'incompatibilità nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio stabilite per il personale dell'ente ».

ART. 51.

(Competenze del Direttore generale).

Il Direttore generale, in particolare:

1) adotta, in via definitiva, i provvedimenti concernenti il personale dell'Istituto non espressamente attribuiti alla competenza degli organi dell'ente o dei dirigenti centrali e periferici;

2) formula proposte al Consiglio di amministrazione:

a) sui programmi di ristrutturazione operativa dell'ente, per una migliore funzionalità del servizio;

b) sulla consistenza degli organici e le promozioni dei dirigenti;

c) per la nomina dei vice direttori generali e del vice direttore generale vicario;

d) su tutti i provvedimenti per i quali la proposta sia prevista da norme di legge o di regolamento;

3) esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione;

4) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Istituto;

5) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Istituto, secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ente, che eccedono i limiti di competenza dei dirigenti;

6) predispone la relazione sui bilanci preventivi e consuntivi e esercita tutte le altre attribuzioni che gli siano espressamente demandate da leggi o da regolamenti.

ART. 52.

(Competenze dei dirigenti).

I dirigenti dell'ente, nelle materie attribuite alle unità centrali o periferiche cui sono preposti, sono organi a competenza generale ed esercitano tutte le attribuzioni che dalla legge o dai regolamenti non siano assegnate alla competenza degli organi dell'ente o del Direttore generale.

In particolare essi:

a) assicurano, per quanto di competenza, il conseguimento degli obiettivi fissati nei programmi approvati dal Consiglio di amministrazione;

b) impegnano e ordinano le spese nei limiti di competenza stabiliti dai regolamenti dell'ente;

c) esercitano le attribuzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'ente;

d) adottano, in via definitiva, i provvedimenti relativi alla gestione del personale previsti dai predetti regolamenti.

I dirigenti sono responsabili dell'imparzialità dell'azione amministrativa nonché del buon andamento delle strutture e degli uffici cui sono preposti in osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima deliberati dal Consiglio di amministrazione; rispondono dei risultati conseguiti secondo le linee di programmazione e controllo del-

l'attività dell'ente stabilite dai competenti organi.

I dirigenti preposti a compiti ispettivi e di verifica, di studio, ricerca ed elaborazione di progetti, sono responsabili delle funzioni ad essi affidate.

ART. 53.

(Difesa legale).

La difesa degli amministratori e dei dipendenti dell'ente convenuti in giudizio civile o sottoposti ad azione penale per fatti connessi all'esercizio delle loro attribuzioni, può essere assunta anche dai legali del Ruolo professionale dell'amministrazione, ed a carico di questa, previa autorizzazione del Comitato esecutivo.

ART. 54.

(Emanazione dei regolamenti).

I regolamenti previsti dal presente titolo sono adottati entro il limite massimo di otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

In attesa dell'emanazione dei regolamenti di cui al comma precedente l'organizzazione e la gestione dell'ente restano disciplinate dal preesistente ordinamento.

CAPO II.

GESTIONE FINANZIARIA.

ART. 55.

(Gestione finanziaria e patrimoniale).

La gestione finanziaria e patrimoniale dell'INPS è unica per tutte le attività istituzionali previdenziali e assistenziali ad esso affidate, come è unico il relativo bilancio.

Per ogni esercizio finanziario l'INPS è tenuto a compilare entro il 30 novembre di ciascun anno il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classifi-

cazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate il preventivo economico e il conto consuntivo. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'ente, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo.

Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639. Gli articoli 48 e 50 del citato decreto sono abrogati.

ART. 56.

(Composizione del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

Il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, dai rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro in seno al Consiglio di amministrazione.

ART. 57.

(Competenze del Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti).

L'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS ».

ART. 58.

(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

Con effetto dal 1° gennaio 1985, le gestioni per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'articolo 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni sono fuse in una unica gestione che assume la denominazione di « Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori dipendenti », affidata all'istituto nazionale della previdenza sociale.

La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti i preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività e eroga le relative prestazioni.

Il bilancio della gestione è articolato in evidenza contabile separata per ciascuna gestione interessata.

ART. 59.

(Composizione del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 58 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti e tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

ART. 60.

(Competenze del comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti).

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 59 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni della gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 61.

(Composizione del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la cassa unica per gli assegni familiari assume la denominazione di gestione dei trattamenti familiari.

Alla gestione sovrintende un comitato amministratore presieduto dal vicepresidente dell'INPS rappresentante dei lavoratori dipendenti e composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori autonomi in seno al consiglio di amministrazione scelti dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

ART. 62.

(Competenze del comitato amministratore della gestione dei trattamenti familiari).

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 61 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità dei criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni

vigenti in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 63.

(Gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri di cui all'articolo 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

La gestione, alla quale affluiscono i relativi contributi, eroga le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 64.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 63 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante dei coltivatori diretti mezzadri e coloni in seno al consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da 5 rappresentanti dei coltivatori diretti, 2 rappresentanti dei mezzadri e coloni, un rappresentante dei concedenti i terreni in colonia o mezzadria designati dalle associazioni di categoria più rappresentative e nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 65.

(Competenze del comitato amministratore della gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni).

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 64 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge n. 1047 del 26 ottobre 1957 e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 66.

(Gestione speciale per l'assicurazione degli artigiani).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbli-

gatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani di cui all'articolo 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani.

Alla gestione di cui al comma precedente, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 67.

(Composizione del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 66 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e composto, oltre che dal presidente, da sei rappresentanti degli artigiani nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 68.

(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza degli artigiani).

Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 67:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredata da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntiva di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 69.

(Gestione speciale di previdenza degli esercenti attività commerciali).

A decorrere dal 1° gennaio 1985 la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria, invalidità, vecchiaia, superstiti per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Alla gestione di cui al comma precedente, alla quale affluiscono i relativi contributi, fanno carico tutte le prestazioni previdenziali previste in favore della categoria.

ART. 70.

(Composizione del comitato amministratore della gestione speciale di previdenza per gli esercenti attività commerciali).

Alla gestione istituita ai sensi del precedente articolo 69 sovraintende un comitato amministratore presieduto dal rappresentante della categoria nel consiglio di amministrazione dell'INPS e com-

posto, oltre che dal presidente, da quattro rappresentanti degli esercenti attività commerciali, da un rappresentante dei venditori ambulanti, da un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle associazioni di categoria più rappresentative.

ART. 71.

(Competenze del comitato amministratore della gestione di previdenza per gli esercenti attività commerciali).

Spetta al comitato amministratore di cui al precedente articolo 70:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di prestazioni e contributi nella gestione;

4) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurarne l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e di prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni;

6) predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione per il trattamento di previdenza aggiuntivo di cui al precedente articolo 37;

7) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regola-

menti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 72.

(Comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio).

È istituito il comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio composto da:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede;

2) cinque rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo, un rappresentante dei giocatori di calcio ed un rappresentante degli allenatori di calcio;

3) due rappresentanti dei datori di lavoro dello spettacolo e un rappresentante delle società sportive;

4) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e un rappresentante del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

I membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e durano in carica per il tempo stabilito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

I rappresentanti di cui ai numeri 2) e 3) sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di settore più rappresentative su base nazionale.

ART. 73.

(Competenze del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio).

Spetta al comitato di vigilanza del fondo di previdenza per i lavoratori dello

spettacolo e per i calciatori e gli allenatori di calcio:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredata da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) fare proposte al Comitato esecutivo sulle modalità di erogazione delle prestazioni e di riscossione dei contributi;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) vigilare sull'affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

5) esaminare e decidere in un'unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti dell'istituto in materia di contributi e prestazioni della gestione o concernenti, in genere, l'attuazione della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e successive modificazioni ed integrazioni;

6) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS.

ART. 74.

(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è istituita, presso l'INPS la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Il finanziamento della gestione è a carico dello Stato.

La gestione:

1) eroga le pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) contribuisce ai trattamenti pensionistici ai sensi del precedente articolo 14;

3) assume il completo carico delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 35 della presente legge.

Alla gestione è trasferito l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati della Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'articolo 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, degli assegni sostitutivi delle pensioni ai superstiti di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA.

Il bilancio della gestione è unico ed è articolato in separate evidenze contabili.

ART. 75.

(Composizione del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).

Alla gestione di cui al precedente articolo 74 sovrintende un comitato amministratore presieduto dal presidente dell'istituto o da un consigliere di amministrazione dallo stesso delegato e composto, oltre che dal presidente, dai rappresentanti ministeriali in seno al consiglio di amministrazione e dai presidenti dei comitati amministratori delle gestioni di cui ai precedenti articoli 56, 59, 64, 67 e 70.

ART. 76.

(Competenze del comitato amministratore della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno delle gestioni previdenziali).

Il comitato amministratore di cui al precedente articolo 75 ha i seguenti compiti:

1) predisporre, in conformità ai criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione dell'INPS, i bilanci annuali preventivo e consuntivo della gestione, corredati da una propria relazione e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

2) vigilare sull'afflusso dei contributi e sull'erogazione delle prestazioni a carico della gestione nonché sull'andamento della gestione stessa, proponendo i provvedimenti necessari per assicurare l'equilibrio;

3) dare parere al consiglio di amministrazione sulle questioni di interpretazione ed applicazione delle disposizioni in materia di contributi e prestazioni nella gestione;

4) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti o che gli sia affidato dal consiglio di amministrazione.

ART. 77.

(Fondo sociale).

Con effetto dal 1° gennaio 1985 è soppresso il fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Le attività e le passività del fondo sociale di cui al comma precedente sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 74.

CAPO III.

ORGANI PERIFERICI E CONTENZIOSO.

ART. 78.

(Comitati regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Il primo comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« In ogni capoluogo di regione è istituito un comitato regionale dell'Istituto composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, di cui uno in rappresentanza dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, uno in rappresentanza degli artigiani, uno in rappresentanza degli esercenti attività commerciali;

4) un rappresentante dell'ente regione;

5) il dirigente dell'ufficio regionale del lavoro;

6) il dirigente la sede regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Il terzo comma del citato articolo 33 è così modificato:

« I membri di cui ai numeri 1, 2 e 3 del primo comma sono nominati su designazione delle rispettive confederazioni sindacali più rappresentative tra quelle rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Il quarto comma del citato articolo 33, è abrogato.

ART. 79.

(Competenze dei Comitati regionali).

Spetta al Comitato regionale:

1) coordinare l'attività dei Comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;

2) mantenere il collegamento con l'ente regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;

3) mantenere contatti periodici con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli enti di patronato e con gli altri organismi similari al fine di fornire informazioni sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti organismi;

4) presentare periodicamente al Consiglio di amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta;

5) decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;

6) attuare i compiti ad esso assegnati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato regionale per la Valle d'Aosta non svolge i compiti indicati al numero 1 del presente articolo.

ART. 80.

(Composizione dei Comitati provinciali).

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è così modificato:

« Presso ogni sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito un comitato composto da:

1) sei rappresentanti dei lavoratori dipendenti dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi, compresi i mezzadri e i coloni;

4) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il quale può farsi rappresentare in singole sedute, da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato, di qualifica non inferiore a primo dirigente;

5) il dirigente la sede provinciale dell'Istituto ».

ART. 81.

(Organi collegiali periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale).

Dei Comitati provinciali di cui all'articolo 80 della presente legge fanno parte,

limitatamente al territorio della regione Trentino-Alto Adige, un rappresentante delle rispettive province autonome.

Resta fermo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58.

ART. 82.

(Contenzioso in materia di prestazioni).

Il Comitato provinciale decide in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'INPS concernenti:

a) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) le prestazioni della gestione speciale di previdenza a favore dei dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo;

c) le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

d) la pensione sociale;

e) le prestazioni economiche di malattia, ivi comprese quelle dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, e per la maternità;

f) i trattamenti familiari.

Il termine per ricorrere al Comitato provinciale è di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai Comitati regionali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta. I

ricorsi concernenti le prestazioni della mutualità pensioni a favore delle casalinghe sono decisi in base alla normativa preesistente.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il direttore della competente sede dell'Istituto può sospendere l'esecuzione della decisione del comitato qualora si evidenzino profili di illegittimità. In tal caso il provvedimento di sospensione deve essere adottato dal direttore entro cinque giorni ed essere sottoposto al Consiglio di amministrazione, il quale entro novanta giorni decide o l'esecuzione della decisione o la conferma della sospensione. Trascorso tale termine la decisione diviene comunque esecutiva.

Sono abrogati il numero 1), il secondo periodo del numero 2) e il numero 11) dell'articolo 36 e gli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.

ART. 83.

(Commissioni per l'istruttoria dei ricorsi).

L'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, è sostituito dal seguente:

« I Comitati provinciali possono costituire nel loro seno, alle condizioni previste nel regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione, una o più commissioni per la istruttoria dei ricorsi. Ogni commissione deve avere una composizione che rifletta proporzionalmente quella del comitato in seno al quale è costituita.

Il Comitato provinciale, ad eccezione della decisione dei ricorsi che è ad esso riservata, può svolgere i suoi compiti anche suddiviso in sezioni, costituite nei limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento deliberato dal Consiglio di amministrazione ».

ART. 84.

(Contenzioso in materia di contributi e prestazioni delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi).

Avverso i provvedimenti dell'INPS in materia di prestazioni relative alle gestioni dei lavoratori autonomi è ammesso ricorso in unico grado ai competenti comitati amministratori di cui agli articoli 64, 67 e 70 della presente legge.

Il comitato amministratore per la gestione degli artigiani e quello per la gestione speciale degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.

Il comitato amministratore per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi, in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.

Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi precedenti è di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.

Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni di cui ai precedenti commi, pendenti dinanzi ai Comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore alla data predetta.

La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'INPS.

ART. 85.

(*Contenzioso in materia
di classificazione dei datori di lavoro*).

Avverso i provvedimenti con i quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale determina la classificazione dei datori di lavoro ai fini dell'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale è dato ricorso al Comitato esecutivo entro novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. Il ricorso deve essere presentato alla sede provinciale dell'Istituto che ha adottato il provvedimento.

Il ricorso deve essere deciso entro novanta giorni dalla data della presentazione. In caso di mancata decisione entro tale termine il ricorrente può adire l'autorità giudiziaria.

La proposizione del ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento impugnato.

TITOLO IV.

NORME FINALI
E TRANSITORIE.

ART. 86.

(*Testi unici*).

Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con norme aventi valore di legge, testi unici in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, con facoltà di apportare le modificazioni ed integrazioni necessarie per il coordinamento delle norme stesse e per assicurare la necessaria omogeneità tra le diverse discipline.

Le predette modificazioni ed integrazioni debbono altresì tendere a conseguire

re la maggiore speditezza e semplicità nelle procedure amministrative, la razionalizzazione delle operazioni di accertamento, riscossione e accreditamento dei contributi previdenziali e la massima tempestività nella erogazione delle prestazioni.

ART. 87.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di controllo).

Il controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale è esercitato da una Commissione parlamentare, composta da nove senatori e nove deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari dai Presidenti delle due Camere.

Spetta alla Commissione la vigilanza:

a) sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili;

b) sulla programmazione dell'attività degli enti e sui relativi risultati;

c) sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Con relazione annuale, i presidenti degli enti di cui al primo comma espongono la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi.

La Commissione assorbe le funzioni svolte dalla Commissione parlamentare nominata ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 327, relativa alla vigilanza sugli istituti di previdenza.

La Commissione deve essere costituita entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.

ART. 88.

(Criteri della tassazione dell'indennità di fine rapporto).

Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche il trattamento di fine rap-

porto è soggetto a tassazione separata. L'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascun importo annuale di detto trattamento l'aliquota corrispondente al reddito di lavoro dipendente — con esclusione degli emolumenti arretrati — derivante dal medesimo rapporto di lavoro, percepito nell'anno dal prestatore di lavoro. Ai fini dell'individuazione della predetta aliquota si tiene conto dell'imposta lorda relativa al predetto reddito diminuita delle detrazioni di imposta. L'aliquota così individuata è ridotta del 10 per cento se il reddito non supera lire 15 milioni.

I sostituti di imposta devono effettuare a norma del primo comma la ritenuta a titolo di imposta entro due mesi dalla fine di ciascun anno o, se precedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed eseguire il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui la ritenuta è stata effettuata.

In luogo del versamento diretto i sostituti di imposta possono acquistare entro lo stesso termine titoli speciali di importo nominale pari a quello delle ritenute effettuate, aventi le caratteristiche previste dal quarto comma. Entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro o di pagamento dell'anticipazione eventualmente erogata deve essere effettuato comunque il versamento indicato nel comma precedente, anche mediante i titoli speciali di valore nominale pari all'ammontare delle ritenute di imposta di cui è ancora dovuto il versamento.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, saranno stabilite le caratteristiche e le modalità di emissione e di circolazione dei titoli speciali nonché i criteri di vigilanza e di controllo.

All'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto di lavoro all'atto dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni

degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificati dal successivo articolo 89. Tuttavia il versamento della relativa imposta, maggiorata con gli stessi criteri con cui viene incrementato il trattamento di fine rapporto, deve essere eseguito con le modalità previste dal secondo comma entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro, o è stata corrisposta l'anticipazione, con riferimento, in questo ultimo caso, alla parte di anticipazione imputabile alla indennità di cui al presente comma.

Gli incrementi per rivalutazione del trattamento di fine rapporto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni che precedono si applicano a tutti i rapporti di lavoro dipendente per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate. Non si applicano invece alle indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità sopra indicate, né al trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.

ART. 89.

(Modifiche al regime fiscale dell'indennità di fine rapporto).

Il primo e il secondo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« Per i redditi soggetti a tassazione separata indicati nelle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *f)* e *g)* dell'articolo precedente l'imposta è determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione; per i redditi

indicati nella lettera *d*) si applica la stessa disposizione con riferimento al biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono percepiti; per i redditi indicati nella lettera *e*) l'imposta è determinata applicando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito di lavoro dipendente, con esclusione di redditi della precedente lettera *d*), derivante dal medesimo rapporto di lavoro percepito dal prestatore di lavoro nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla loro percezione.

Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto, ovvero al reddito di lavoro dipendente, dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota del 10 per cento ».

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. - (*Indennità di fine rapporto*). — L'ammontare complessivo netto dei redditi indicati alla lettera *e*) dell'articolo 12 derivanti dal medesimo rapporto di lavoro, anche se corrisposti da soggetti diversi, è ridotto del 25 per cento se detto ammontare non supera i 15 milioni di lire; del 15 per cento per la parte eccedente i 15 milioni di lire fino a 30 milioni di lire; del 5 per cento per la parte eccedente i 30 milioni di lire e, in ogni caso, successivamente alle predette riduzioni, è ridotto di lire 300.000 per ogni anno o frazione di anno preso a base per la commisurazione dell'indennità di anzianità.

Per i redditi indicati alle lettere *e*), *f*), e *g*) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

La lettera *c*) del secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

« *c*) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui

all'articolo 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a*) intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente ».

All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« La ritenuta è determinata a titolo di imposta sulla parte imponibile della indennità di fine rapporto di cui all'articolo 12, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, con i criteri di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge relativamente a rapporti cessati a partire dalla stessa data.

ART. 90.

*(Disciplina transitoria
per corrisposte anticipazioni).*

Per le anticipazioni relative ai redditi di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, corrisposte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si tiene conto, ai fini della liquidazione definitiva di cui al secondo comma dell'articolo 14 dello stesso decreto, come modificato dalla presente legge, soltanto della ritenuta operata sulle anticipazioni stesse dal sostituto d'imposta.

Per le anticipazioni indicate al primo comma gli uffici delle imposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non procederanno alla liquidazione delle maggiori imposte o dei rimborsi derivanti dai redditi complessivi netti dichiarati, accertati o rettificati relativamente al biennio anteriore all'anno di corrispondenza delle anticipazioni medesime.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA A

CATEGORIA DI PENSIONATI	Date di decorrenza della pensione del dipendente o del dante causa per le pensioni di reversibilità	Aumenti percentuali sulla pensione annua lorda	Integrazione in misura fissa annua (lire)
a) Magistrati ordinari e amministrativi e della giustizia militare. Avvocati e procuratori dello Stato.	fino all'1-1-1976	17	569.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	508.200
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	18	623.400
b) Dirigenti dello Stato e delle Aziende autonome. Professori ordinari delle università.	fino all'1-1-1976	20	687.900
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	15	501.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	19	650.400
c) Dirigenti militari ed equiparati. (Ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello e funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale).	fino all'1-1-1976	24	830.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	19	633.600
	dal 2-1-1977 all'1-1-1979	23	775.800
	dal 2-1-1979 al 13-7-1980	4	135.600
d) Professori incaricati esterni con assistenti di ruolo dell'università.	fino all'1-10-1973	36	1.212.900
	dal 2-10-1973 all'1-1-1976	31	1.060.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	26	870.900
e) Personale direttivo, docente e non docente, della scuola, esclusa l'università.	fino all'1-9-1973	17	576.000
	dal 2-9-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-6-1977	4	135.600
f) Personale non dirigente dello Stato, dell'ANAS e non docente dell'università e personale non dirigente del Corpo vigili del fuoco con trattamento a totale carico dello Stato.	fino all'1-1-1973	17	582.900
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	12	393.000
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	6	193.200
g) Militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia, di grado inferiore a colonnello, funzionari di pubblica sicurezza ed appartenenti al Corpo di polizia femminile non dirigenziale.	fino all'1-1-1973	34	1.145.100
	dal 2-1-1973 all'1-1-1976	30	1.018.100
	dal 2-1-1976 all'1-1-1978	24	799.500
h) Personale non dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.	fino all'1-7-1973	18	609.900
	dal 2-7-1973 all'1-1-1976	10	338.700
	dal 2-1-1976 all'1-7-1977	8	264.300
	dal 2-7-1977 all'1-10-1978	3	101.700
i) Personale non dirigente dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.	fino all'1-4-1973	19	650.400
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	12	413.400
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	7	230.400
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	3	108.300
	dal 2-5-1978 all'1-1-1979	2	64.500
l) Personale non dirigente dell'azienda di Stato per i servizi telefonici.	fino all'1-4-1973	16	559.200
	dal 2-4-1973 all'1-1-1976	10	352.500
	dal 2-1-1976 all'1-1-1977	5	156.000
	dal 2-1-1977 all'1-5-1978	1	50.700
m) Personale non dirigente dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.	fino all'1-7-1973	18	616.800
	dal 2-7-1973 all'1-1-1977	11	386.400
	dal 2-1-1976 all'1-7-1977	5	186.300
	dal 2-1-1977	4	135.600

TABELLA B

CLASSI DI REDDITO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
PER ARTIGIANI E COMMERCianti

<i>Classi di reddito</i>	<i>Reddito medio imponibile</i>
Fino a lire 4.632.000	3.474.000
da lire 4.632.001 a lire 6.948.000	5.790.000
da lire 6.948.001 a lire 9.264.000	8.106.000
da lire 9.264.001 a lire 11.580.000	10.422.000
da lire 11.580.001 a lire 13.896.000	12.738.000
da lire 13.896.001 a lire 16.212.000	15.054.000
da lire 16.212.001 a lire 18.528.000	17.370.000
da lire 18.528.001 a lire 20.844.000	19.686.000
oltre lire 20.844.001	22.002.000

TABELLA C

CLASSI DI REDDITO AGRARIO AI FINI DELLA PROSECUZIONE VOLONTARIA
PER COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI

<i>Classi di reddito</i>	<i>Reddito medio imponibile</i>
Fino a lire 231.600	115.800
da lire 231.601 a lire 463.200	347.400
da lire 463.201 a lire 694.800	579.000
da lire 694.801 a lire 926.400	810.600
da lire 926.401 a lire 1.158.000	1.042.200
da lire 1.158.001 a lire 1.389.600	1.273.800
da lire 1.389.601 a lire 1.621.200	1.505.400
da lire 1.621.201 a lire 1.852.800	1.737.000
da lire 1.852.801 a lire 2.070.000	1.968.600
da lire 2.070.001 a lire 2.316.000	2.200.000
da lire 2.316.001 a lire 2.779.200	2.547.600
da lire 2.779.201 a lire 3.242.400	3.010.800
da lire 3.242.401 a lire 3.705.600	3.474.000
da lire 3.705.601 a lire 4.168.800	3.937.200
da lire 4.168.801 a lire 4.632.000	4.400.400
oltre lire 4.632.000	5.211.000